

Determinazione dell'Amministratore Unico n. 1 del 17/01/2022

OGGETTO: PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA L. 120/2020 DI CONVERSIONE DEL D.L. 76/2020 PER L'ANNO 2022 – DETERMINA A CONTRARRE.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Richiamate le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno n. 108 del 23/12/2021, del Consiglio Comunale di Zola Predosa n. 100 del 29/12/2021 e del Consiglio Comunale di Monte San Pietro n. 129 del 29/12/2021, con le quali è stato approvato il Piano Operativo Aziendale di Adopera per l'anno 2022;
- con i contratti di servizio stipulati con il Comune di Casalecchio di Reno, Prot. n.ri 39448-39453-39451-39445 del 7/12/2017 è stata affidata alla società Adopera la gestione in house degli immobili, delle strade, della sosta a pagamento, del calore e pubblica illuminazione, Prot. 32519 del 30/10/2019 la gestione del verde e Prot. 34405 del 28/10/2018 la gestione in house dei servizi cimiteriali;
- che con i contratti di servizio stipulati rispettivamente con il Comune di Zola Predosa Prot. n. 37777 del 24/12/2019 e con il Comune di Monte San Pietro Prot. n. 4637 del 20/03/2019 è stata affidata alla società Adopera la gestione in house dei servizi cimiteriali;
- il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. (Codice):
 - all'art. 95 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamenti dei contratti pubblici (di lavori, servizi e forniture di beni) le amministrazioni aggiudicatrici, e quindi per analogia anche le società patrimoniali che fungono da stazioni appaltanti, determinano di contrarre in conformità alla propria organizzazione e/o regolamento;
 - all'art. 30, comma 1, stabilisce che l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti consentiti, ai criteri ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico;
- nel rispetto degli atti di programmazione dei singoli Comuni Soci e del Piano Operativo Aziendale, le stazioni appaltanti possono fare ricorso alle procedure di acquisto in economia nelle ipotesi tassativamente indicate all'art. 36 del Codice, ora art. 1 DL 76/2020 convertito in L. 120/2020, nonché delle ipotesi specificate in regolamenti o in atti amministrativi generali di attuazione emanati da ciascuna stazione appaltante con riguardo alle proprie specifiche esigenze, ai sensi dello stesso.

Richiamati:

- il "Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi adottato con determina dell'Amministratore Unico n. 3 del 15/07/2016;
- il D.L. 32/2019 convertito in L. 55/2019;
- il D.L. 16 luglio 2020 n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante: "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", così come modificate

dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021) di conversione del DL 77/2021, che hanno ridisegnato l'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 nel modo seguente:

N.	Importo dell'appalto	Modalità
1	- lavori fino a 150.000 euro - forniture e servizi, compresi i servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione di importo fino a 139.000 euro	Affidamento diretto (art. 1, comma 2, lett. a))
2	- lavori da 150.000 a 1.000.000 euro - forniture e servizi, compresi i servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione da 139.000 euro alla soglia di cui all'art. 35 del Codice	Procedura negoziata senza bando (art. 63 Codice) previa consultazione di almeno 5 operatori economici (art. 1, comma 2, lett. b))
3	- lavori superiori a 1.000.000 di euro	Procedura negoziata senza bando (art. 63 Codice) previa consultazione di almeno 10 operatori economici (art. 1, comma 2, lett. b))



Considerato quanto disposto al comma 2 dell'art. 40 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e quindi che a decorrere dal 18/10/2018 tutte le stazioni appaltanti devono utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nell'ambito delle procedure di gara allo scopo di garantire l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

Preso atto della ricognizione per l'anno 2022 sui fabbisogni di lavori per importi fino ad € 150.000,00 e servizi e forniture per importi fino ad € 139.000,00, effettuata con i Direttori Tecnici Ing. Francesco M. Cellini in qualità di Responsabile Infrastrutture-Coordiatore e Ing. Franco Spalazzese Responsabile Edifici-Cimiteri, ognuno per la propria specifica competenza.

Visto che dall'analisi dei bisogni espressi allo stato attuale non si prevede l'affidamento di forniture di beni e servizi di importi unitari al di sopra della soglia prevista dall'art. 35, lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016 e nel caso, si provvederà con specifiche procedure rispettando i principi fissati per le fattispecie di volta in volta individuati ed approvati con atti dedicati.

Dato atto che l'art. 1, comma 7 del D.L. 95/2012 stabilisce che le stazioni appaltanti sono tenute ad approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dal MEPA e quindi da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile.

Verificato che come indicato all'art. 1, comma 7 del D.L. 95/2012, per alcuni servizi sono già state attivate o si attiveranno procedure obbligatorie di affidamento tramite adesione a convenzioni Consip S.p.A. o Intercent-ER (telefonia mobile, energia elettrica a servizio della P.I., buoni pasto, pulizie e fornitura carburante).

Dato atto che:

- per l'esecuzione di lavori e per la fornitura di beni e servizi nelle categorie merceologiche diverse da quelle di cui al D.L. 95/2012, per importi unitari al di sotto della soglia comunitaria, le società patrimoniali mantengono la facoltà di rivolgersi al mercato elettronico centrale o regionale;
- nel caso di attivazione di procedure autonome, con bando, lettera invito e/o indagine di mercato, espresse anche mediante ordine diretto del Responsabile del Procedimento, per l'acquisto di determinati beni e servizi di cui all'elenco che segue, per importi economici comunque non

superiori alle soglie sopra elencate, si terrà conto per quanto possibile di quanto presente sul MEPA o in apposite convenzioni Consip-Intercent-ER:

- *manutenzione ordinarie immobili, automezzi e mezzi operativi;*
 - *servizi di spurgo, pulizia in edifici comunali;*
 - *servizi noleggio e manutenzione fotocopiatrici;*
 - *fornitura materiale di consumo per ufficio (toner, cancelleria);*
 - *acquisto hardware e software ed eventuali relativi garanzie;*
 - *manutenzione hardware e software in uso;*
 - *servizi di formazione professionale specifica (tecnica ed amministrativa);*
 - *servizi di postalizzazione, pubblicazioni e altri documenti;*
 - *servizi di spedizione on-line, postalizzazione senza affrancatura;*
 - *fornitura attrezzatura per adeguamento a normativa di sicurezza negli ambienti di lavoro compreso vestiario e dotazioni dpi;*
 - *fornitura piante e materiale per il verde pubblico eseguiti in economia diretta;*
 - *fornitura di materiale per gli interventi stradali eseguiti in economia diretta;*
 - *fornitura di altro materiale (falegnameria, ferramenta, elettrico, idraulica, etc.) per gli interventi in economia diretta;*
 - *fornitura materiale di consumo per ufficio (toner, cancelleria);*
 - *acquisto hardware e software ed eventuali relativi garanzie;*
 - *servizio di sorveglianza/guardiania edifici;*
 - *servizi tecnici specifici non rientranti nelle professionalità presenti in società (catastali, frazionamenti, rilievi, confinamenti, certificazioni, perizie, accertamenti di laboratorio);*
 - *servizi di supporto al Rup (progettazioni, redazioni piani sicurezza, collaudi);*
 - *abbonamenti a riviste specializzate;*
- per i contratti di manutenzione di impianti esistenti e già mantenuti da imprese specializzate e di comprovata professionalità, si provvede all'affidamento in via diretta dei servizi a seguito di apposita negoziazione, aggiornamento e verifica requisiti effettuata nei confronti dei singoli operatori economici rispetto al rapporto qualità/prezzo:
- impianti elevatori stazione Garibaldi – StarLift S.r.l. (come indicato da RFD);
 - servizi di guardiania sede e garage Ronzani - La Patria S.r.l.;
 - sistema antincendio non compresi nel contratto del servizio integrato calore-ip – Sicura S.p.A.;
 - videosorveglianza cimitero di Zola Predosa, STAC2000 (noleggio in corso);
 - auto a metano – Car Server S.p.A. (noleggio in corso);

per i quali si provvederà ad acquisire il codice CIG ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della L. 136/2010;

- per i contratti di manutenzione/gestione/implementazione dei programmi informatici in uso, ora mantenuti dalle imprese fornitrici, sono confermati gli affidamenti alle seguenti imprese su disposizione dei Direttori Tecnici ed a seguito di verifica in contraddittorio con gli uffici interessati i quali hanno confermato la validità e l'opportunità di mantenere il rapporto con gli attuali operatori economici:

- Programma E-Solver – contabilità e fatturazione elettronica – Servizio Informatica srl;
- Programma di posta elettronica e conservazione – SAAGE srl;
- Programma ASP per paghe, presenze personale, cartelle integrative – Zucchetti spa;
- Programma Formula EDK informativo e modulistica - Myo srl;
- Programma GescliWeb - gestione interventi interni – Servizio Informatica srl;
- Programma BaseBear - gestione della manutenzione - BaseBear srl;
- Servizio di WiFi aziendale - 3Cime srl;
- Programma gestione dei servizi cimiteriali - Gruppo Marche informatica srl;
- Gestione Whistleblowing – Impresa DigitalPA srl;
- Programma Sicurweb - gestione della sicurezza sul lavoro – InfotelSistemi srl;

- Programma Primus – gestione contabilità Ilpp – Acca Software srl;
- Programma JProtocollo – gestione del protocollo – Municipia spa;

per i quali si sono stati originariamente acquisiti o si acquisiscono alla necessità singola codice CIG ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della L. 136/2010.

Ritenuto opportuno inoltre, allo scopo di consentire il regolare funzionamento delle attività manutentive delle squadre esterne, di effettuare gli acquisti di materiale di consumo presso fornitori di fiducia con i quali si manterrà un costante rapporto di verifica e controllo dei prezzi proposti e dei prodotti offerti attribuendo agli stessi un unico codice CIG valido per l'intero anno 2022, codice che verrà rettificato a cura dell'ufficio contabilità in base alla fatturazione emessa, provvedendo in corso d'anno alla verifica della capienza di tale codice nel rispetto delle condizioni dettate dal Codice in materia di trasparenza e correttezza amministrativa.

Tenuto conto di quanto disposto dalla L. 89/2014: *“i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle Unioni dei Comuni di cui all'articolo 32 del D.Lgs 267/2000, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, ai sensi della L. 56/2014. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento”*. L'ANAC non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai Comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Precisato che con decorrenza 1/11/2015 tale l'obbligo vige anche per i lavori pubblici.

Vista la convenzione tra l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia ed i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa per l'acquisizione in forma associata di lavori, beni e servizi, approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 104 del 18/12/2014, così come modificata ed aggiornata con delibera di Giunta dell'Unione n. 15 del 27/02/2017 pur rimanendo immutata la facoltà di Adopera di affidare in autonomia lavori al di sotto di € 150.000,00 e per servizi e forniture al di sotto di € 75.000,00.

Richiamato l'art. 1, comma 130 della L. 145/2018 nella quale si prevede la modifica dell'art. 1, comma 450 della L. 296/2006 per i soli servizi e fornitura con innalzamento della soglia dell'affidamento diretto su ordine del Rup ad € 5.000 senza necessariamente ricorrere all'e-procurement e/o all'utilizzo delle piattaforme telematiche.

Ravvisata la propria competenza all'adozione della presente determinazione ai sensi del mandato ricevuto e di quanto disposto dall'art. 20 dello Statuto societario.

Visti:

- ✓ il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- ✓ il D.P.R. 207/2010 per le parti attualmente in vigore;
- ✓ le linee Guida n. 4 ANAC;
- ✓ il Regolamento degli interventi in Economia adottato in data 15/07/2016 con determina n. 3 dell'Amministratore Unico;
- ✓ la L. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020;
- ✓ la L. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021;

DETERMINA

per le ragioni meglio espresse in premessa,

- **di dare corso** per l'anno 2022 all'acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante: "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", così come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021) di conversione del D.L. 77/2021 (affidamento diretto con ordine del Responsabile del Procedimento e/o procedura semplificata, ristretta e/o negoziata, con o senza bando di gara) nel rispetto dei principi stabiliti dallo stesso Decreto e previa verifica dell'esistenza e dell'economicità, alla data di avvio dei singoli procedimenti ovvero quella di affidamento, del prodotto/servizio sul mercato elettronico MEPA o di apposite convenzioni Consip e/o Intercent-ER:

- ✓ telefonia mobile, energia elettrica, buoni pasto, pulizie, fornitura carburante, manutenzione impianti semaforici, spazzatura neve e spargimento sale;
- ✓ manutenzione ordinaria immobili, automezzi e mezzi operativi;
- ✓ servizi di spurgo, pulizia in edifici comunali;
- ✓ servizi noleggio e manutenzione fotocopiatrici;
- ✓ fornitura materiale di consumo per ufficio (toner, cancelleria);
- ✓ acquisto hardware e software ed eventuali relativi garanzie;
- ✓ manutenzione hardware e software in uso;
- ✓ servizi di formazione professionale specifica (tecnica ed amministrativa);
- ✓ servizi di postalizzazione, pubblicazioni e altri documenti;
- ✓ servizi di spedizione on-line, postalizzazione senza affrancatura;
- ✓ fornitura attrezzatura per adeguamento a normativa di sicurezza negli ambienti di lavoro compreso vestiario e dotazioni dpi;
- ✓ fornitura piante e materiale per il verde pubblico eseguiti in economia diretta;
- ✓ fornitura di materiale per gli interventi stradali eseguiti in economia diretta;
- ✓ fornitura di altro materiale (falegnameria, ferramenta, elettrico, idraulica, etc.) per gli interventi in economia diretta;
- ✓ fornitura materiale di consumo per ufficio (toner, cancelleria);
- ✓ acquisto hardware e software ed eventuali relativi garanzie;
- ✓ servizio di sorveglianza/guardiania edifici;
- ✓ servizi tecnici specifici non rientranti nelle professionalità presenti in società (catastali, frazionamenti, rilievi, confinamenti, certificazioni, perizie, accertamenti di laboratorio);
- ✓ servizi di supporto al Rup (progettazioni, redazioni piani sicurezza, collaudi);
- ✓ abbonamenti a riviste specializzate;

- **di confermare** l'affidamento dei contratti di manutenzione ordinaria di impianti esistenti e già mantenuti da imprese specializzate e di comprovata professionalità, per le ragioni meglio illustrate in premessa, ed in particolare:

- servizi di guardiania sede e garage Ronzani - La Patria S.r.l.;
- revisione periodica sala compressori – Ariac S.r.l.;
- sistema antincendio non compresi nel contratto del servizio integrato calore-ip – Sicura S.p.A.;
- videosorveglianza cimitero di Zola Predosa, STAC2000 (noleggio in corso);
- auto a metano – Car Server S.p.A. (noleggio in corso);

- **di confermare** gli affidamenti dei contratti di manutenzione/gestione/implementazione dei programmi informatici in uso e già mantenuti dalle imprese fornitrici, per le ragioni meglio illustrate in premessa, e in particolare:

- Programma E-Solver – contabilità e fatturazione elettronica – Servizio Informatica srl;
- Programma di posta elettronica e conservazione – SAAGE srl;
- Programma ASP per paghe, presenze personale, cartelle integrative – Zucchetti spa;
- Programma Formula EDK informativo e modulistica - Myo srl;
- Programma GescliWeb - gestione interventi interni – Servizio Informatica srl;

- Programma BaseBear - gestione della manutenzione - BaseBear srl;
- Servizio di WiFi aziendale - 3Cime srl;
- Programma gestione dei servizi cimiteriali - Gruppo Marche informatica srl;
- Gestione Whistleblowing – Impresa DigitalPA srl;
- Programma Sicurweb - gestione della sicurezza sul lavoro – InfotelSistemi srl;
- Programma Primus – gestione contabilità lpp – Acca Software srl;
- Programma JProtocollo – gestione del protocollo – Municipia spa;



considerando comunque gli elenchi esemplificativi rispetto alle attività svolte e che potrebbero subire variazioni nel caso fossero affidate alla Società attività diverse rispetto alle attualmente in carico;

- di acquisire i codici CIG relativi ad ogni fornitura in ottemperanza a quanto previsto all'art. 3 della L. 136/2010;

- di stabilire che per ogni procedura di acquisto mediante ordine del Responsabile del Procedimento si farà riferimento alla presente atto quale determinazione a contrarre mentre per ogni altra procedura i Direttori Tecnici o l'Amministratore Unico assumeranno di volta in volta atti dedicati;

- di dare atto:

- che la spesa per l'anno 2022 è prevista nel Piano Operativo Aziendale;
- che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 è il firmatario del presente atto;
- che il presente provvedimento ha validità dal momento della sua sottoscrizione;

- di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul sito della Società nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

L'Amministratore Unico
Dott. Marco Castellani

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA IN AMBITO TRIBUTARIO, FISCALE, CONTABILE E CIVILISTICO ANNI DI IMPOSTA 2022-2024 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AL COMMERCIALISTA DOTT. PIERANGELO ALTAVILLA AI SENSI DELL'ART. 1. COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020) - CODICE CIG: Z2D34BA619.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno n. 108 del 23/12/2021, del Consiglio Comunale di Zola Predosa n. 100 del 29/12/2021 e del Consiglio Comunale di Monte San Pietro n. 129 del 29/12/2021, con le quali è stato approvato il Piano Operativo Aziendale di Adopera per l'anno 2022.

Premesso che Adopera deve redigere per legge il modello Unico IVA/IRAP/IRES, deve provvedere alla tenuta della contabilità IVA ed agli adempimenti connessi comprese le liquidazioni periodiche e redazione della dichiarazione annuale ai sensi del D.P.R. n. 322 del 22/07/1998 e s.m.i.

Preso atto che al fine di conseguire l'obiettivo suindicato, la prestazione di cui trattasi si caratterizza per i seguenti elementi essenziali:

- *assistenza contabile e fiscale per tutte le attività svolte dalla Società;*
- *redazione delle dichiarazioni fiscali richieste dall'attività con invio telematico delle stesse, come IRES, IRAP, IVA, Registro, Bollo ed altre imposte o tasse nonché compilazione del modello 770 relativa alla parte lavoratori autonomi;*
- *assistenza nella politica fiscale del bilancio d'esercizio, redazione del bilancio e deposito in cciaa;*
- *assistenza per obblighi Intrastat, comunicazione periodiche iva, comunicazioni ai fini della blacklist e comunicazioni transfrontaliere;*
- *eventuale assistenza in sede di verifica del Revisore Legale;*
- *aggiornamento sulla nuova disciplina.*

Ravvisata la necessità:

- di garantire un adeguato servizio di assistenza negli ambiti sopra elencati, in grado di supportare la Società nella corretta attuazione dei complessi adempimenti previsti per legge;
- di affidare il "Servizio di assistenza in ambito tributario-fiscale, contabile e civilistico" anni di imposta 2022-2024 ad idoneo operatore economico ad alta specializzazione non esistendo tale professionalità all'interno dell'organico societario.

Dato atto che:

- la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla L. 208/2015, prevede:
 - ✓ l'obbligo per le società pubbliche di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);

- ✓ l'obbligo di fare ricorso al MEPA ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000 e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450 legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'art. 1 comma 130 della legge n. 145/2018)

Verificato che:

- la citata tipologia di servizio non risulta negoziabile sul MEPA, non essendo disponibili bandi attivi;
- ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori economici;
- ai sensi dell'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 40.000€ le stazioni appaltanti possono procedere autonomamente non sussistendo l'obbligo di avvalersi di centrali di committenza.

Visto che:

- è possibile procedere in via autonoma all'affidamento del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, mediante affidamento diretto, senza previa procedura di gara;
- le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di non interrompere il servizio in essere armonizzando le attività in corso, in particolare degli adempimenti derivanti dai contratti di servizio con i Comuni Soci, le procedure di assunzione e di ristrutturazione aziendale in corso;
- la scelta di un professionista diverso da quello già titolare di incarico non risponderebbe ai principi di efficacia ed economicità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il rapporto con il professionista non ha caratteristiche standardizzabili, è a carattere fiduciario non basato unicamente su requisiti professionali di ordine oggettivo ma soprattutto rispondente alle specifiche esigenze legate alla particolare natura della Società pubblica;
- l'importo contrattuale complessivo del servizio per il periodo d'imposta 2022-2024 è stimato in complessivi € 36.000,00, più 4% di contributo integrativo previdenziale pari ad € 1.440,00, oltre I.V.A. di legge, tenuto conto che trattandosi di prestazione continuativa ultra annuale i compensi sono adeguati sulla base della variazione annuale ISTAT e che per le eventuali prestazioni specifiche diverse da quelle indicate nella lettera di incarico i corrispondenti compensi saranno determinati sulla base di un ulteriore accordo fra la Società e il Professionista.

Considerato che:

- il compenso viene determinato in funzione delle prestazioni ipotizzabili alla data del conferimento ma che l'attività professionale è funzionale ad una serie di attività tra loro connesse e correlate, non tutte oggettivamente prevedibili e quantificabili, per cui se nel corso dello svolgimento dell'incarico, venga rilevata la necessità di svolgere ulteriori prestazioni ed adempimenti, saranno individuati i nuovi oneri e possa essere conseguentemente rideterminato il compenso;
- la proposta formulata dal dott. Pierangelo Altavilla, depositata agli atti d'ufficio, è da ritenersi congrua sulla base di specifica valutazione operata a cura del Responsabile del Procedimento;

Ritenuto quindi opportuno affidare l'appalto del servizio al Professionista Dott. Pierangelo Altavilla con studio a Bologna in Viale Alfredo Oriani n. 23/2, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, sez. A n. 1773/A, P.IVA 02087961203 - operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione del servizio, e che si è dimostrato disponibile ad

eseguire il servizio alle condizioni economicamente e tecnicamente rispondenti alle necessità contabili-fiscali della Società;

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e l'iscrizione alla Camera di Commercio nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 del medesimo decreto.

Ritenuto pertanto:

- di procedere mediante acquisizione sotto soglia, art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 70/2020 convertito in L. 120/2020, così come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021 di conversione del D.L. 77/2021, che hanno ridisegnato l'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il tutto IVA esclusa;
- utilizzare il criterio della migliore offerta ex art. 36, comma 9 bis D.Lgs. 50/2016;
- procedere all'affidamento del servizio con richiesta e ottenimento di documentazione unicamente mediante utilizzo di posta elettronica certificata PEC rispettando così i criteri previsti dall'art. 58 del D.Lgs 50/2016.

Visto che per al finanziamento del servizio in parola si provvede mediante fondi previsti nel POA 2022 e fondi che verranno previsti nei successivi POA degli anni 2023 e 2024.

Considerato che:

- il CIG di riferimento del presente affidamento è il Z2D34BA619;
- ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscrittore del presente atto in qualità di Amministratore Unico.

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020;
- il D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021;
- l'art. 3 della L. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

DETERMINA

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di affidare al Dott. Pierangelo Altavilla con studio a Bologna in Viale Alfredo Oriani n. 23/2, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, sez. A n. 1773/A, P.IVA 02087961203, il Servizio di assistenza in ambito tributario-fiscale, contabile e civilistico, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 70/2020 convertito in L. 120/2020, così come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021 di conversione del D.L. 77/2021 per l'importo di € 36.000,00 per il periodo d'imposta 2019-2021, più 4% di contributo integrativo previdenziale pari ad € 1.440,00, oltre I.V.A. di legge;
- di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000, e s.m.i., che l'oggetto del contratto, la forma scritta e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili dall'allegato schema di lettera di incarico professionale disciplinante il rapporto

contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'operatore economico affidatario del servizio oggetto d'appalto (allegato 1);

- che è stato acquisito il CIG: Z2D34BA619 per il periodo di incarico 2022-2024;

- che la richiesta e l'ottenimento di documentazione per l'affidamento del servizio è avvenuta unicamente mediante utilizzo di posta elettronica certificata PEC rispettando così i criteri previsti dall'art. 58 del D.Lgs 50/2016;

- di confermare la capienza del POA 2022 per la spesa dell'anno in corso nonché prevedere l'inserimento delle spese per le successive annualità nei POA 2023 e 2024;

- di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta al Professionista e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;


- di dare atto che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento senza previa procedura di gara, come previsto dall'art. 121, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 104/2010 e che la scelta del contraente è effettuata senza previa pubblicazione di avviso con cui si indice una gara in quanto per le procedure di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 76/2020 non è richiesta la pubblicazione mediante detti strumenti;

- di dare mandato all'Ufficio gare e contratti affinché dia attuazione agli adempimenti di competenza, conseguenti al presente atto;

- di dare atto che il presente provvedimento ha validità dal momento della sua sottoscrizione;

- di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul sito della Società nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

L'Amministratore Unico
Dot. Marco Castellani





Repertorio n. 13503

Il presente "LIBRO VERBALI DELLE DECISIONI DELL'AMMINISTRATORE UNICO" della società "ADOPERA PATRIMONIO E INVESTIMENTI CASALECCHIO DI RENO S.R.L.", con sede in Casalecchio di Reno (BO), Via dei Mille n. 9, codice fiscale/partita IV.A. 02780831208 consta di n. 200 (cento) fogli numerati dal n. 1 (uno) al n. 200 (duecento) e viene oggi vidimato dal Notaio sottoscritto.

In Malalbergo (BO), Piazza XXV Aprile n. 4/3 addì undici dicembre duemiladiciotto.



[A long, thin, diagonal line is drawn across the page, likely representing a signature or a placeholder for a signature.]



Determinazione dell'Amministratore Unico n. 03 del 17/01/2022



OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA IN AMBITO DI DIRITTO DEL LAVORO E DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE TIENNIO 2022-2024 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DOTT.SSA FRANCESCA BAGLIO (ART. 1. COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020) - CODICE CIG: Z9834BA681.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno n. 108 del 23/12/2021, del Consiglio Comunale di Zola Predosa n. 100 del 29/12/2021 e del Consiglio Comunale di Monte San Pietro n. 129 del 29/12/2021, con le quali è stato approvato il Piano Operativo Aziendale di Adopera per l'anno 2022.

Premesso che i dipendenti di Adopera hanno contratti di lavoro di tipo privatistico e che gli adempimenti relativi all'amministrazione del personale rientrano in ambito civilistico diversamente da quanto accade per i dipendenti pubblici;

Preso atto che al fine di conseguire l'obiettivo suindicato, la prestazione di cui trattasi si caratterizza per i seguenti elementi essenziali:

- *assistenza e adempimenti in materia di diritto del lavoro, di diritto e applicazioni della previdenza e assistenza sociale, di diritto sindacale, selezione del personale, ecc.;*

ed in particolare:

- *assistenza nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo e c.dd. speciali;*
- *assistenza in merito all'estinzione del rapporto di lavoro: licenziamenti individuali singoli e plurimi;*
- *assistenza inerente l'instaurazione e lo svolgimento del rapporto di lavoro;*
- *assistenza nei procedimenti e sanzioni disciplinari;*

Ravvisata la necessità:

- di garantire un adeguato servizio di assistenza negli ambiti sopra elencati, in grado di supportare la Società nella corretta attuazione dei complessi adempimenti previsti per legge;
- di affidare il "Servizio di assistenza in materia di lavoro e di amministrazione del personale" per il triennio 2022-2024 ad idoneo operatore economico ad alta specializzazione non esistendo tale professionalità all'interno dell'organico societario.

Dato atto che:

- la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla L. 208/2015, prevede:
 - ✓ l'obbligo per le società pubbliche di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);
 - ✓ l'obbligo di fare ricorso al MEPA ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000 e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'art. 1 comma 130 della legge n. 145/2018).

Verificato che:

- la citata tipologia di servizio non risulta negoziabile sul MEPA, non essendo disponibili bandi attivi;

- ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori economici;

- ai sensi dell'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 40.000€ le stazioni appaltanti possono procedere autonomamente non sussistendo l'obbligo di avvalersi di centrali di committenza.

Visto che:

- è possibile procedere in via autonoma all'affidamento del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, mediante affidamento diretto, senza previa procedura di gara;

- le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di non interrompere il servizio in essere armonizzando le attività in corso, in particolare degli adempimenti derivanti dai contratti di servizio con i Comuni Soci, le procedure di assunzione e di ristrutturazione aziendale in corso;

- la scelta di un professionista diverso da quello già titolare di incarico non risponderebbe ai principi di efficacia ed economicità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;

- il rapporto con il professionista non ha caratteristiche standardizzabili, è a carattere fiduciario non basato unicamente su requisiti professionali di ordine oggettivo ma soprattutto rispondente alle specifiche esigenze legate alla particolare natura della Società pubblica;

- l'importo contrattuale del servizio è così determinato:

- parte attività ordinaria relativa problemi legati all'amministrazione del personale effettuata tramite mail e/o consulenza telefonica fino all'ammontare di n. 8 ore complessive di consulenza mensili determinato da un compenso a forfait mensile di € 300,00 oltre oneri ed IVA di legge;

- per attività non ordinaria:

✓ ogni ora di consulenza effettuata in eccedenza al forfait di cui sopra il compenso sarà di € 70,00 per ogni ora (o frazione di ora);

✓ ogni incontro di consulenza e/o riunione il compenso sarà di € 70,00 per ogni ora (o frazione di ora);

il tutto oltre al rimborso delle spese documentate e sostenute a causa della prestazione resa, Cassa previdenziale 4% e IVA di legge;

per un valore stimato in complessivi € 10.800,00 più 4% di contributo integrativo previdenziale pari ad € 432,00, oltre I.V.A. di legge per l'attività ordinaria dell'intero periodo d'imposta 2022-2024 mentre per la parte non ordinaria sarà da conteggiare a consuntivo dell'attività richiesta e regolarmente svolta.

Considerato che:

- il compenso viene determinato in funzione delle prestazioni ipotizzabili alla data del conferimento ma che l'attività professionale è funzionale ad una serie di attività tra loro connesse e correlate, non tutte oggettivamente prevedibili e quantificabili, per cui se nel corso dello svolgimento dell'incarico, venga rilevata la necessità di svolgere ulteriori prestazioni ed adempimenti, saranno individuati i nuovi oneri e possa essere conseguentemente rideterminato il compenso;

- la proposta formulata dalla Dott.ssa Baglio Francesca, depositata agli atti d'ufficio, è da ritenersi congrua sulla base di specifica valutazione operata a cura del Responsabile del Procedimento.



Ritenuto quindi opportuno affidare il servizio alla Professionista Dott.ssa Francesca Baglio con studio a Casalecchio di Reno, Via Fattori, 18, iscritta all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bologna con il n. 705, P.IVA 02238891200 - operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione del servizio, e che si è dimostrato disponibile ad eseguire il servizio alle condizioni economicamente e tecnicamente rispondenti alle necessità di assistenza in ambito di diritto del lavoro e amministrazione del personale della Società;

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'iscrizione all'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Bologna nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 del medesimo decreto.

Dato atto infine che:

- per gli appalti di cui all'ex art. 36, comma 2, lett. a), la stazione appaltante procede ad affidamento diretto tramite determina a contrarre che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili dall'allegato schema di lettera di incarico professionale disciplinante il rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'operatore economico aggiudicatario del servizio oggetto d'appalto (allegato 1).

Ritenuto pertanto:

- di procedere mediante acquisizione sotto soglia, art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 70/2020 convertito in L. 120/2020, così come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021 di conversione del D.L. 77/2021, che hanno ridisegnato l'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il tutto IVA esclusa;
- utilizzare il criterio della migliore offerta ex art. 36, comma 9 bis D.Lgs. 50/2016;
- procedere all'affidamento del servizio con richiesta e ottenimento di documentazione unicamente mediante utilizzo di posta elettronica certificata PEC rispettando così i criteri previsti dall'art. 58 del D.Lgs 50/2016.

Visto che per al finanziamento del servizio in parola si provvede mediante fondi previsti nel POA 2022 e fondi che verranno previsti nei successivi POA degli anni 2023 e 2024.

Considerato che:

- il CIG di riferimento del presente affidamento è il Z9834BA681;
- ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscrittore del presente atto in qualità di Amministratore Unico.

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020;
- il D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021;
- l'art. 3 della L. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

DETERMINA

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di affidare alla Dott.ssa Francesca Baglio con studio a Casalecchio di Reno, Via Fattori, 18, iscritta all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bologna con il n. 705, P.IVA 02238891200, il Servizio di assistenza in ambito di diritto del lavoro e amministrazione del personale, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 70/2020 convertito in L. 120/2020, così come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021 di conversione del D.L. 77/2021, per l'importo di € 10.800,00 più 4% di contributo integrativo previdenziale pari ad € 432, oltre I.V.A. di legge;

- di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000, e s.m.i., che l'oggetto del contratto, la forma scritta e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili dall'allegato schema di lettera di incarico professionale disciplinante il rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'operatore economico affidatario del servizio oggetto d'appalto (allegato 1);

- che è stato acquisito il CIG: Z9834BA681 per il periodo di incarico 2022-2024;

- che la richiesta e l'ottenimento di documentazione per l'affidamento del servizio è avvenuta unicamente mediante utilizzo di posta elettronica certificata PEC rispettando così i criteri previsti dall'art. 58 del D.Lgs 50/2016;

- di confermare la capienza del POA 2022 per la spesa dell'anno in corso nonché prevedere l'inserimento delle spese per le successive annualità nei POA 2023 e 2024;

- di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta al Professionista e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;


- di dare atto che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento senza previa procedura di gara, come previsto dall'art. 121, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 104/2010 e che la scelta del contraente è effettuata senza previa pubblicazione di avviso con cui si indice una gara in quanto per le procedure di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 76/2020 non è richiesta la pubblicazione mediante detti strumenti;

- di dare mandato all'Ufficio gare e contratti affinché dia attuazione agli adempimenti di competenza, conseguenti al presente atto;

- di dare atto che il presente provvedimento ha validità dal momento della sua sottoscrizione;

- di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul sito della Società nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

L'Amministratore Unico
Dott. Marco Castellani





OGGETTO: SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON IL PROFILO DI "IMPIEGATO SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO UFFICIO GARE E CONTRATTI - LIVELLO 4B - A TEMPO DETERMINATO PER 12 MESI CON FACOLTA' DI PROROGA FINO AD UN TOTALE DI 24 MESI E/O DI EVENTUALE TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO A TEMPO PIENO 38 ORE SETTIMANALI. CCNL UTILITALIA. APPROVAZIONE ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI E NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Richiamate le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno n. 108 del 23/12/2021, del Consiglio Comunale di Zola Predosa n. 100 del 29/12/2021 e del Consiglio Comunale di Monte San Pietro n. 129 del 29/12/2021, con le quali è stato approvato il Piano Operativo Aziendale di Adopera per l'anno 2022;
- lo Statuto Societario approvato nel suo ultimo aggiornamento con atto Notaio Paolo Tavalazzi Rep. n. 13516/6919 del 17/01/2019;
- la propria determinazione n. 3 del 4/02/2020 avente ad oggetto: "Riorganizzazione aziendale 2020: approvazione dell'organigramma societario e del nuovo modello organizzativo".

Considerato che:

- le attività amministrative e tecniche necessarie alla realizzazione di opere pubbliche costituiscono servizi pubblici necessari che non possono essere interrotti o eseguiti solo parzialmente;
- risulta prioritario garantire la presenza di sufficiente personale con la necessaria turnazione allo scopo di rispondere correttamente agli obiettivi dei Soci e alle esigenze dell'utenza ed ai principi dettati dalla normativa sulla trasparenza e anticorruzione;
- nei costi del personale previsti all'interno della scheda fabbisogno di personale del Piano Operativo Aziendale 2022 è ricompresa la spesa per la figura in oggetto;
- con propria determinazione n. 11 dell'8.10.2021 si è dato avvio alla procedura di selezione per la copertura di 1 unità di personale con il profilo di "Impiegato Supporto Tecnico-Amministrativo Ufficio gare e contratti" - livello 4B - a tempo determinato per 12 mesi con facoltà di proroga fino ad un totale di 24 mesi e/o di eventuale trasformazione a tempo indeterminato, a tempo pieno 38 ore settimanali - CCNL UTILITALIA (ex Federambiente); periodo di prova pari a 2 mesi.

Considerato che:

- l'avviso per la selezione è stato pubblicato dalla data del 19/10/2021 al termine del 22/11/2021;
- alla data di scadenza sono pervenute n. 6 (sei) domande, tutte ritenute ammissibili a seguito della verifica dei documenti richiesti effettuata dall'Ufficio Personale;
- si è deciso di prorogare i termini di scadenza della selezione al 15/12/2021;
- alla data di scadenza sono pervenute ulteriori n. 4 (quattro) domande, tutte ritenute ammissibili a seguito della verifica dei documenti richiesti effettuata dall'Ufficio Personale;
- è necessario ora provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice incaricata di valutare i candidati che si sottoporranno alle prove così come descritte nel bando;

- **di nominare** la Commissione Esaminatrice della selezione di n. 1 unità di personale con il profilo di "Impiegato Supporto Tecnico-Amministrativo Ufficio gare e contratti" – livello 4B - a tempo determinato per 12 mesi con facoltà di proroga fino ad un totale di 24 mesi e/o di eventuale trasformazione a tempo indeterminato, a tempo pieno 38 ore settimanali - CCNL UTILITALIA (ex Federambiente). Periodo di prova pari a 2 mesi - CCNL Utilitalia, formata dai seguenti componenti:

Presidente: Ing. Francesco Maria Cellini – Direttore Tecnico Servizio Infrastrutture / Coordinatore amministrativo (dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato);

Membri esperti: Ing. Franco Spalazzese, Direttore Tecnico Servizio Edifici / Servizi Cimiteriali (dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato);
Sig.ra Fantini Grazia dell'Ufficio Gare e Contratti (dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato)
Dott.ssa Alessandra Paganelli – Psicologa del lavoro (incaricata esterna);

Segretaria verbalizzante: Sig.ra Federica Guidetti – Ufficio Personale (dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato).

- **di formalizzare** l'incarico di esperto esterno alla dott.ssa Alessandra Paganelli – Psicologa del Lavoro dalla Società Emme Delta Consulting S.r.l. alla quale verrà liquidato il compenso a consuntivo lavori per il quale è stato acquisito il codice CIG: Z0734CC3F5;

- **di incaricare** per le funzioni di segretaria della Commissione la Sig.ra Federica Guidetti, dipendente Ufficio Personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

- **di confermare** che nel Piano Operativo Aziendale 2022 sono previsti tutti i costi del personale e quindi anche quelli della figura oggetto del presente atto e che le somme che verranno corrisposte al membro esperto esterno rientrano nelle spese generali;

- **di dare mandato** all'Ufficio Personale affinché dia attuazione agli adempimenti di competenza, connessi al presente atto;


- **di inviare** ai Comuni Soci copia della presente determinazione con relativi allegati;

- **di dare atto:**

- che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 è il firmatario del presente atto;
- che il presente provvedimento ha validità dal momento della sua sottoscrizione;

- **di dare attuazione** agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul sito della Società nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

L'Amministratore Unico
Dott. Marco Castellani



Determinazione dell' Amministratore Unico n. 05 del 27/01/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE "RELAZIONE DEL RPCT ANNO 2021".



L'AMMINISTRATORE UNICO

Richiamate in merito le seguenti disposizioni normative:

- art. 1 comma 8 della L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità nella pubblica Amministrazione";
- D.Lgs 33/2013 avente ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- D.Lgs 39/2013 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell' art. 1, commi 49 e 50, della L. 190/2012";
- art. 19 del D.L. 90/2014 che trasferisce ad ANAC le competenze in materia di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni, attribuendo alla stessa il compito di adottare il PNA nonché il potere di vigilanza sulla qualità dei Piani adottati dagli Enti;
- D.Lgs 97/2016 avente ad oggetto: "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L. 190/2012 e del D.Lgs 33/2013, ai sensi dell' art. 7 della L. 124/2015.

Richiamati i seguenti atti assunti dall' Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC:

- Delibera n. 831/2016 "approvazione del PNA 2016";
- Delibera n. 1309/2016 "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all' accesso civico di cui all' art. 5, co. 2, del D.Lgs 33/2013"
- Determina n. 1310/2016 approvazione "Prime linee guida recanti indicazioni sull' attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs 33/2013 così come modificato dal D.Lgs 97/2016";
- Determina n. 1134/2017, in vigore dal 5/12/2017, avente ad oggetto: "Nuove linee guida per l' attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e dagli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche economici";
- Determina n. 1208/2017 avente ad oggetto: "Approvazione definitiva dell' Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione";
- Delibera n. 141/2018 avente ad oggetto "Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull' assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 e attività di vigilanza dell' Autorità;
- Delibera 1064 del 13/11/2019 di approvazione del PNA 2019.

Richiamate inoltre le proprie precedenti determinazioni:

- n. 3 del 18/04/2017;
- n. 1 del 10/01/2018;
- n. 5 del 28/01/2019;
- n. 10 del 25/06/2019;

con la quali si è provveduto agli adempimenti in materia di PTPC per il periodo 2016-2019. nonché le successive determinazioni:

- n. 2 del 28/01/2020;

DETERMINA

per le motivazioni ampiamente espresse in premessa, che si intendono qui interamente richiamate:

- **di confermare** il Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2001 "MOG" di Adopera S.r.l. così come vigente e pubblicato rinviandone aggiornamento ed eventuali variazioni ad attività da svolgersi nel corso del 2022;
- **di ribadire** che le attività svolte per la realizzazione di misure organizzative di prevenzione e controllo di carattere generale, secondo quanto disposto all'art. 1, comma 9 della L. 190/2012, previste nei Piani esistenti, sono regolari;
- **di prendere atto** della relazione dell'RPCT anno 2021, depositata agli atti d'ufficio;
- **di mantenere attivo** il dialogo con i Comuni Soci a favore di una fattiva regia delle attività poste in essere dalla Società con particolare riferimento al ruolo di direzione, coordinamento e controllo analogo dell'azione ai sensi di legge;
- **di informare** l'Organo di Vigilanza Avv. Alessandro Vasi ed i Comuni Soci di quanto approvato e trasmettere copia della documentazione allo stesso OdV ed ai rispettivi Responsabili della Trasparenza;
- **di dare ampia informazione** dei documenti aggiornati ai dipendenti della Società;
- **di dare attuazione** agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul sito della Società nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

L'Amministratore Unico
Dott. Marco Castellani

OGGETTO: SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE EX D. LGS. 81/2008 E S.M.I. PER ADOPERA S.R.L. AFFIDAMENTO DIRETTO – CIG: Z7B34BA783.



L'AMMINISTRATORE UNICO

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno n. 108 del 23/12/2021, del Consiglio Comunale di Zola Predosa n. 100 del 29/12/2021 e del Consiglio Comunale di Monte San Pietro n. 129 del 29/12/2021, con le quali è stato approvato il Piano Operativo Aziendale di Adopera per l'anno 2022.

Visto il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", in particolare l'articolo 41 relativo alla sorveglianza sanitaria del personale dipendente, da affidarsi ad un **Medico competente**.

Preso atto:

- della convenzione/contratto PG 72026/2017 con la quale si procedeva all'affidamento del servizio di "Medico competente" all'AUSL Distretto di Bologna e per essa al Dr. Marco Migliorini;
- delle successive convenzioni/contratti PG 107648/2019, atto proroga prot. 1631/2019 e PG 92368/2021 con le quali si confermava l'affidamento del servizio di "Medico competente" all'AUSL Distretto di Bologna e per essa al Dr. Marco Migliorini.

Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall'articolo 51 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, ed in deroga all'articolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che prevede l'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ad € 139.000,00 anche senza la consultazione di più operatori, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento.

Considerato che:

- il Medico competente uscente aveva in essere contratto sino al 31/12/2021 e ha condiviso e vissuto con le Amministrazioni in oggetto tutta l'esperienza sanitaria connessa alla situazione di pandemia da Covid-19, partecipando ai tavoli di lavoro per la stesura dei Protocolli aziendali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro;
- il suddetto Medico ha collaborato con grande disponibilità e professionalità rispetto anche a tutte le nuove esigenze sorte dalla situazione pandemica, fornendo indicazioni e supporto continuo e nel quadro complessivo dell'emergenza, ha inoltre gestito tutte le situazioni sanitarie relative alle situazioni di fragilità se riscontrate.

Ritenuta l'opportunità e la convenienza di affidare il Servizio di Medico competente all'Azienda USL di Bologna e per essa al Dr. Marco Migliorini per l'anno 2022, in ragione della professionalità espressa e dei positivi rapporti instaurati, nonché considerando la perdurante situazione emergenziale iniziata nel 2020 e tuttora in essere, al fine di assicurare e garantire continuità al Servizio e comunque fino alla predisposizione della nuova procedura sovra comunale per l'individuazione del nuovo Medico competente.

Ritenuto che sussistano pertanto le condizioni per un affidamento diretto dei servizi in considerazione delle motivazioni sopra richiamate.

Dato atto che, con nota protocollo n. 2032/2021 è stata inviata ad AUSL la richiesta di effettuare il servizio per l'anno 2022, e con nota di risposta, acquisita al protocollo n. 224/2022, è stata confermata tale disponibilità.

Ritenuto, pertanto di affidare il Servizio di Medico competente per Adopera S.r.l. per l'anno 2022, all'Azienda USL e quindi al Dott. Marco Migliorini e/o altri medici individuati in sua sostituzione e di quantificare in via preventiva una spesa di € 5.000,00 per il periodo di affidamento (corrispondente al costo presunto delle necessarie visite e test cui sottoporre i dipendenti della Società, da corrispondersi ad AUSL o ai laboratori che verranno individuati al bisogno).

Confermata l'acquisizione del codice CIG: Z7B34BA783 in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

Ravvisata la propria competenza all'adozione della presente determinazione ai sensi del mandato ricevuto e di quanto disposto dall'art. 20 dello Statuto societario.

Visti:

- il D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni in premesse e che si intendono in questa sede richiamate e riportate:

- **di affidare** ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, in via diretta il Servizio di Medico competente per Adopera S.r.l. per l'anno 2022, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., all'Azienda USL di Bologna e per essa al Dr. Marco Migliorini e/o altri medici individuati in sua sostituzione come meglio indicato nella nota acquisita al prot. n. 224/2022;
- **di quantificare** in presunti € 5.000,00 (cinquemila euro) oltre IVA di legge la spesa per il suddetto servizio per l'anno 2022, già prevista nel POA;
- **di confermare** l'acquisizione del codice CIG: Z7B34BA783 in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010;
- **confermare** le attività sinora svolte dal Dr. Marco Migliorini e/o altri medici individuati in sua sostituzione ed in continuità con le stesse affidare nuovo incarico all'Azienda USL;
- **di demandare** all'Ufficio Personale tutte le attività inerenti lo svolgimento del servizio in parola ed i rapporti con il Medico Competente;
- **di dare attuazione** agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul sito della Società nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del d.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

L'Amministratore Unico
Dott. Marco Castellani



OGGETTO: OGGETTO: SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON IL PROFILO DI "IMPIEGATO SUPPORTO AMMINISTRATIVO UFFICIO GARE E CONTRATTI - LIVELLO 4B - A TEMPO DETERMINATO PER 12 MESI CON FACOLTA' DI PROROGA FINO AD UN TOTALE DI 24 MESI E/O DI EVENTUALE TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO A TEMPO PIENO 38 ORE SETTIMANALI. CCNL UTILITALIA. APPROVAZIONE GRADUATORIA.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Richiamate:

- le deliberazioni del Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno n. 108 del 23/12/2021, del Consiglio Comunale di Zola Predosa n. 100 del 29/12/2021 e del Consiglio Comunale di Monte San Pietro n. 129 del 29/12/2021, con le quali è stato approvato il Piano Operativo Aziendale di Adopera per l'anno 2022;
- lo Statuto Societario approvato nel suo ultimo aggiornamento con atto Notaio Paolo Tavalazzi Rep. n. 13516/6919 del 17/01/2019;
- la propria determinazione n. 3 del 4/02/2020 avente ad oggetto: "Riorganizzazione aziendale 2020: approvazione dell'organigramma societario e del nuovo modello organizzativo".
- la propria determinazione n. 11 dell'8.10.2021 con la quale si è dato avvio alla procedura di selezione per la copertura di 1 unità di personale con il profilo di "Impiegato Supporto Tecnico-Amministrativo Ufficio gare e contratti" - livello 4B - a tempo determinato per 12 mesi con facoltà di proroga fino ad un totale di 24 mesi e/o di eventuale trasformazione a tempo indeterminato, a tempo pieno 38 ore settimanali - CCNL Utilitalia (ex Federambiente); periodo di prova pari a 2 mesi;

Visto:

- l'avviso di selezione che è stato pubblicato dalla data del 19/10/2021 al termine del 22/11/2021, prorogato al 15/12/2021 poiché pervenute 6 (sei) domande tutte ritenute ammissibili a seguito della verifica dei documenti richiesti effettuata dall'Ufficio Personale;
- che alla data di scadenza sono pervenute ulteriori n. 4 (quattro) domande, tutte ritenute ammissibili a seguito della verifica dei documenti richiesti effettuata dall'Ufficio Personale;
- la propria determinazione n. 04 del 17/01/2022, con la quale sono stati ammessi alla selezione i candidati in possesso dei requisiti richiesti e nominata la commissione giudicatrice;
- i verbali della commissione giudicatrice concernenti le operazioni selettive e accertato che tali operazioni si sono svolte regolarmente, nel rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento per il Reclutamento del Personale approvato con determina n. 5 del 07/02/2020;

Preso atto che è stata predisposta apposita graduatoria di merito, da parte della commissione giudicatrice.

Ritenuto di dover recepire le operazioni di selezione pubblica ed approvare, quindi, la graduatoria di merito scaturita a seguito della selezione approvata con atto Prot. 292 del 14/02/2022 e pubblicata in pari data;

Tutto ciò premesso e considerato;



Visti:

- il D.Lgs n. 267/2000;
- il D.Lgs n. 165/2001;
- lo Statuto della Società;
- il Regolamento per il Reclutamento del Personale approvato con determina n. 5 del 7.2.2020;
- i poteri assegnati all'Amministratore Unico dall'art. 20 dello Statuto e del Provvedimento di individuazione a firma del Sindaco del Comune di Casalecchio di Reno in data 23/04/2019 - Prot. n.13588;

DETERMINA

- **di prendere atto**, per i motivi indicati in narrativa alla quale espressamente si rinvia, degli atti della commissione giudicatrice e la relativa graduatoria di merito della selezione (proprio atto prot. 292 dell'14/02/2022) di 1 unità di personale con il profilo di Impiegato Supporto Tecnico- Amministrativo Ufficio gare e contratti” – livello 4B - a tempo determinato per 12 mesi con facoltà di proroga fino ad un totale di 24 mesi e/o di eventuale trasformazione a tempo indeterminato, a tempo pieno 38 ore settimanali - CCNL Utilitalia (ex Federambiente); periodo di prova pari a 2 mesi; che si riporta nell'allegato 1 costituente parte integrante del presente provvedimento;

- **di nominare** il signor Andrea Salerno classificatosi al primo posto della graduatoria di merito, al quale competerà il relativo trattamento economico stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

- **di comunicare** a ciascun concorrente l'esito della selezione mediante pubblicazione sul sito istituzionale;

- **di dare atto:**

- che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 è il firmatario del presente atto;
- che il presente provvedimento ha validità dal momento della sua sottoscrizione;

- **di dare attuazione** agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul sito della Società nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

L'Amministratore Unico
Dott. Marco Castellani



OGGETTO: UTILIZZO DEL SOFTWARE DI GESTIONE WHISTLEBLOWING IN MODALITÀ "SOFTWARE AS A SERVICE" DA DIGITALPA S.R.L. PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CORRUZIONE NELLA PA. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER IL TRIENNIO 2022-2024 - CIG Z1C3559BA3.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Richiamate:

- la Legge 30 novembre 2017, n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato";
- le linee guida ANAC di cui alla determinazione n. 6/2015 inerenti la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti;
- il regolamento ANAC per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54 bis d.lgs n. 165/2001 (Delibera n. 690 del 1^a luglio 2020 che ha modificato l'intera struttura del precedente per consentire ad ANAC di esercitare il potere sanzionatorio in modo più efficace e celere e per svolgere un ruolo attivo nell'opera di emersione di fatti illeciti commessi nelle amministrazioni pubbliche.

Dato atto che:

- le Società sottoposte a controllo pubblico, dotate di un proprio modello organizzativo ex d.lgs 231/2001, che necessitano di ricevere anche le segnalazioni relative ai reati presupposto indicati nel decreto, devono essere dotate di un sistema conforme alle prescrizioni di sicurezza a tutela di segnalanti e segnalazioni previste dalla normativa vigente;
- con determina dell'ex Direttore Generale dell'8/02/2018, assunta a seguito di verifica operata dal SIA dell'Unione dei Comuni Adopera ha i software presentati risultano conformi alle prescrizioni di sicurezza a tutela di segnalanti e segnalazioni previste dalla normativa vigente Adopera ha aderito alla proposta del software di gestione whistleblowing, in modalità "Software as a service", di DigitalPA S.r.l. con sede a Cagliari in Via S. Tommaso D'Aquino 18/A, Cagliari - C.F./P.IVA 03553050927 per il periodo 2018-2020;
- con propria determinazione 17 del 22/12/2020 è stato confermato l'utilizzo del software per un anno allo scopo di verificare eventuali offerte alternative unitamente al SIA per l'Unione dei Comuni.

Visto che:

- la normativa vigente consente alle PA e alle società partecipate di utilizzare il "Sistema digitale gratuito - piattaforma Whistleblowing-PA" per la gestione da parte dei dipendenti delle segnalazioni di illeciti al Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
- nel corso del 2021 il ha effettuato una serie di controlli e verifiche che a causa dell'emergenza sanitaria determinata dal Covid-19 non erano stati attivati in precedenza.

Ritenuto quindi di mantenere attivo per il periodo 16/03/2022-15/03/2025 il servizio della DigitalPA S.r.l. e quindi il software di gestione whistleblowing in modalità "software as a service".

Vista l'offerta presentata da DigitalPA che prevede il costo annuale del canone di € 500,00 oltre iva con uno sconto del 5% sul terzo anno e quindi un costo complessivo per il triennio di € 1.475,00 oltre iva di legge.

Dato atto che, dato l'importo della spesa di € 1.475,00 oltre IVA di legge come da preventivo acquisito al prot. di Adopera n. 379 del 24/02/2022, si procederà a formalizzare l'affidamento mediante lettera d'ordine in luogo del contratto (CIG Z1C3559BA3).

Visti:

- la Legge 30 novembre 2017, n. 179
- il Regolamento ANAC 1.7.2020 e le linee guida;
- il D.Lgs. 50/2106 e s.m.i.;
- la Legge 23 Dicembre 1999, n. 488 art. 26;
- la determina dell'Amministratore Unico n. 1 del 9.1.2022 avente ad oggetto: "Procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. per l'anno 2020 – determina a contrarre";
- il D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 ed in particolare l'art. 1 comma 2 lett. a).

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa:

- **di confermare** l'utilizzo del software di gestione whistleblowing, in modalità "Software as a service", di DigitalPA S.r.l. con sede a Cagliari in Via S. Tommaso D'Aquino 18/A, Cagliari - C.F./P.IVA 03553050927, come da offerta acquisita al protocollo di Adopera n. 379 del 24/02/2022 per il periodo 16/03/2022-15/03/2025 per la somma di € 1.475,00 (canone triennio) oltre Iva;
- **di formalizzare** il servizio tramite sottoscrizione di conferma di ordine d'acquisto avendo acquisito il codice CIG Z1C3559BA3;
- **di dare incarico** all'RPCT di perfezionare l'affidamento diretto a DigitalePA del contratto per l'utilizzo dell'attuale piattaforma fino al 15/03/2025 secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 2 lett. a) del S.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020;
- **di dare atto:**
 - che la spesa per l'anno 2022 è inserita nel POA approvato e che i costi per il periodo successivo saranno inseriti nei POA dei rispettivi successivi anni di competenza;
 - che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 è il firmatario del presente atto;
 - che il presente provvedimento ha validità dal momento della sua sottoscrizione;
- **di dare attuazione** agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul sito della Società nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

L'Amministratore Unico
Dott. Marco Castellani



OGGETTO: PUBBLICAZIONE SECONDO AVVISO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER LA DURATA DI 99 ANNI DI AREE CIMITERIALI SULLE QUALI REALIZZARE TOMBE DI FAMIGLIA. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO E RELATIVI ALLEGATI.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Richiamata la deliberazione di Giunta del Comune di Casalecchio di Reno n. 24 del 09/03/2021 avente ad oggetto: "REALIZZAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA - approvazione del progetto di predisposizione delle aree e delle linee di indirizzo per la concessione delle tombe di famiglia" con la quale l'organo esecutivo ha:

- approvato il progetto definitivo/esecutivo per la individuazione e la predisposizione delle aree da assoggettare a concessione per la realizzazione di tombe di famiglia ad opera di soggetti privati nel cimitero comunale di Via Piave, 35, come presentato da Adopera S.r.l.;
- approvato le linee di indirizzo per la realizzazione del progetto, stabilendo che le stesse costituiscano una specificazione in termini concretamente applicativi delle disposizioni del Regolamento riguardante la concessione delle aree cimiteriali per la realizzazione delle tombe di famiglia e dovranno fare parte integrante formale e sostanziale dei futuri atti di concessione tra la società Adopera S.r.l. ed i privati.

Premesso che:

- Adopera S.r.l. ha effettuato i lavori necessari alla predisposizione delle aree da assoggettare a concessione per la realizzazione di tombe di famiglia ad opera di soggetti privati, come progetto conservato agli atti;
- con la concessione cimiteriale Adopera, in qualità di concessionario del Comune, concede ad una persona o più persone fisiche l'uso di un'area demaniale, ubicata all'interno del cimitero e finalizzata a riporvi le spoglie dei propri defunti;
- il rilascio della concessione cimiteriale avviene previo pagamento della relativa tariffa e dà diritto al concessionario di utilizzare l'area demaniale per un periodo di tempo determinato;
- il diritto ottenuto mediante la concessione cimiteriale è inalienabile e, in quanto bene demaniale, l'area oggetto di concessione cimiteriale non esce dalla sfera proprietaria dell'Amministrazione concedente.

Visto:

- il Regolamento cimiteriale comunale, così come integrato con deliberazione di Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno n. 35 del 14/04/2016;
- le linee di indirizzo per la concessione delle Tombe di Famiglia approvate con la deliberazione di Giunta Comunale di Casalecchio di Reno n. 24 del 09/03/2021 sopra richiamata con la quale l'Amministrazione Comunale di Casalecchio di Reno ha autorizzato Adopera a concedere i lotti per la durata di 99 anni ed individuato il costo di concessione del singolo lotto in € 55.000,00 oltre iva di legge, comprensivo di ogni ulteriore costo di gestione delle parti comuni, fatti salvi eventuali successivi adeguamenti del costo stesso di concessione.

Preso atto della precedente determinazione n. 12/2021 a seguito della quale è stata espletata una prima procedura pubblica per l'assegnazione delle aree per la realizzazione di Tombe di Famiglia a seguito della quale in data 16/02/2022, sono stati assegnati i lotti identificati con i numeri 1 e 2.

Considerato l'interesse all'assegnazione di aree mostrato da altri cittadini residenti dopo la scadenza del primo avviso pubblico.

Ritenuto opportuno attivare una seconda procedura per la concessione delle aree non assegnate mediante pubblicazione di pubblico avviso per un periodo di 90 giorni con le stesse modalità utilizzate per la prima assegnazione.

Ritenuto necessario garantire la massima pubblicità della procedura mediante pubblicazione dell'avviso pubblico e dei suoi allegati sul sito istituzionale del Comune di Casalecchio di Reno, sul sito di Adopera S.r.l. e tramite qualsiasi altro strumento idoneo allo scopo.

Visti:

- il D.P.R. 10 settembre 1990, recante "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 3;

Visti ed esaminati l'Avviso pubblico ed il suoi allegati: allegato A "Domanda di concessione", allegato B "Planimetria", allegato C "Schema di concessione".

DETERMINA

- 1) di indire, nel rispetto di quanto stabilito dal vigente Regolamento cimiteriale comunale e dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, una seconda procedura mediante pubblicazione di avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'affidamento in concessione, per la durata di 99 anni, di lotti cimiteriali presso il Cimitero di Casalecchio di Reno in Via Piave, 35;
- 2) di approvare in ogni sua parte l'Avviso Pubblico ed i suoi allegati: allegato A "Domanda di concessione", allegato B "Planimetria", allegato C "Schema di concessione";
- 3) di disporre la pubblicazione dell'Avviso e dei suoi allegati sul sito istituzionale del Comune di Casalecchio di Reno, sul sito di Adopera e tramite qualsiasi altro strumento idoneo a garantirne la massima pubblicità;
- 4) di rendere noto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, che il Responsabile del procedimento è l'Amministratore Unico di Adopera S.r.l., Dott. Marco Castellani;
- 5) di riservarsi di provvedere all'affidamento in concessione dei lotti cimiteriali di cui trattasi previa verifica dei requisiti dei richiedenti e formazione di apposita graduatoria;
- 6) di dare atto che l'assunzione del presente atto non comporta oneri finanziari per la Società;
- 7) di dare mandato all'Ufficio gare e contratti affinché dia attuazione agli adempimenti di competenza, conseguenti al presente atto;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento ha validità dal momento della sua sottoscrizione;
- 9) di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul sito della Società nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

L'Amministratore Unico
Dott. Marco Castellani



OGGETTO: SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON IL PROFILO DI "IMPIEGATO SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO UFFICIO GARE E CONTRATTI - LIVELLO 4B - A TEMPO DETERMINATO PER 12 MESI CON FACOLTA' DI PROROGA FINO AD UN TOTALE DI 24 MESI E/O DI EVENTUALE TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO A TEMPO PIENO 38 ORE SETTIMANALI. CCNL UTILITALIA. AVVIO PROCEDURA DI ASSUNZIONE..

L'AMMINISTRATORE UNICO

Richiamate:

- le deliberazioni del Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno n. 108 del 23/12/2021, del Consiglio Comunale di Zola Predosa n. 100 del 29/12/2021 e del Consiglio Comunale di Monte San Pietro n. 129 del 29/12/2021, con le quali è stato approvato il Piano Operativo Aziendale di Adopera per l'anno 2022;
- lo Statuto Societario approvato nel suo ultimo aggiornamento con atto Notaio Paolo Tavalazzi Rep. n. 13516/6919 del 17/01/2019;
- la propria determinazione n. 3 del 4/02/2020 avente ad oggetto: "Riorganizzazione aziendale 2020: approvazione dell'organigramma societario e del nuovo modello organizzativo";
- la propria determinazione n. 11 dell'8/10/2021 con la quale si è dato avvio alla procedura di selezione per la copertura di 1 unità di personale con il profilo di "Impiegato Supporto Tecnico-Amministrativo Ufficio gare e contratti" - livello 4B - a tempo determinato per 12 mesi con facoltà di proroga fino ad un totale di 24 mesi e/o di eventuale trasformazione a tempo indeterminato, a tempo pieno 38 ore settimanali - CCNL Utilitalia (ex Federambiente); periodo di prova pari a 2 mesi;

Visto:

- l'avviso di selezione che è stato pubblicato dalla data del 19/10/2021 al termine del 22/11/2021, prorogato al 15/12/2021 poiché pervenute 6 (sei) domande tutte ritenute ammissibili a seguito della verifica dei documenti richiesti effettuata dall'Ufficio Personale;
- che alla data di scadenza sono pervenute ulteriori n. 4 (quattro) domande, tutte ritenute ammissibili a seguito della verifica dei documenti richiesti effettuata dall'Ufficio Personale;
- la propria determinazione n. 04 del 17/01/2022, con la quale sono stati ammessi alla selezione i candidati in possesso dei requisiti richiesti e nominata la commissione giudicatrice;
- i verbali della commissione giudicatrice concernenti le operazioni selettive e accertato che tali operazioni si sono svolte regolarmente, nel rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento per il Reclutamento del Personale approvato con determina n. 5 del 07/02/2020;

Preso atto della graduatoria di merito predisposta dalla commissione giudicatrice ed approvata con determina n. 07 del 14/02/2022.

Ritenuto di procedere con l'assunzione del primo candidato in graduatoria Sig. Andrea Salerno.

Tutto ciò premesso e considerato;

Visti:

- il D.Lgs n. 267/2000;

- il D.Lgs n. 165/2001;
- lo Statuto della Società;
- il Regolamento per il Reclutamento del Personale approvato con determina n. 5 del 7.2.2020;
- i poteri assegnati all'Amministratore Unico dall'art. 20 dello Statuto e del Provvedimento di individuazione a firma del Sindaco del Comune di Casalecchio di Reno in data 23/04/2019 - Prot. n.13588;

DETERMINA

- **di prendere atto della nomina del Sig. Andrea Salerno** classificatosi al primo posto della graduatoria di merito per la selezione di n. 1 "Impiegato Supporto Tecnico-Amministrativo Ufficio gare e contratti" – livello 4B - a tempo determinato per 12 mesi con facoltà di proroga fino ad un totale di 24 mesi e/o di eventuale trasformazione a tempo indeterminato, a tempo pieno 38 ore settimanali - CCNL Utilitalia (ex Federambiente); periodo di prova pari a 2 mesi;


- **di dare mandato** al Servizio Personale affinché provveda a tutti gli atti necessari all'assunzione in prova del Sig. Andrea Salerno con decorrenza 9 marzo 2022;

- **di dare atto:**

- che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 è il firmatario del presente atto;
- che il presente provvedimento ha validità dal momento della sua sottoscrizione;

- **di dare attuazione** agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul sito della Società nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

L'Amministratore Unico
Dott. Marco Castellani





OGGETTO: CONTROLLI INTERNI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DR.SSA YLENIA NAVARRA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ON-LINE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE PER I DIPENDENTI DI ADOPERA S.R.L. - CIG ZCC3572629 E CONTESTUALE INCARICO DI ARMONIZZAZIONE DEL MOG ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO - CIG Z9E3572682.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso che:

- la L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", prevede l'obbligo di formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base dei piani adottati dalle singole amministrazioni, il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- sull'argomento è intervenuta in più occasioni anche l'ANAC, ribadendo che la formazione riveste un ruolo strategico nella prevenzione della corruzione e deve essere rivolta al personale dipendente, prevedendo due livelli differenziati di formazione:
 - a) livello **generale**, rivolto a tutti i dipendenti: riguardante l'aggiornamento delle competenze e le tematiche dell'etica e della legalità;
 - b) livello **specifico**, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti e funzionari addetti alle aree di rischio;
- il Piano triennale 2022/2024 di prevenzione della corruzione e della trasparenza di Adopera S.r.l. prevede, tra le misure da attuare nel corso del corrente anno al fine di neutralizzare o mitigare il livello di rischio connesso ai processi amministrativi posti in essere dalla Società, la misura finalizzata ad una sensibilizzazione generale sulle tematiche dell'etica e della legalità;

Considerato che l'attuale emergenza in atto non consente ancora la formazione in presenza, ma privilegia quella a distanza, per evitare il più possibile il diffondersi del virus Covid-19;

Atteso:

- che la formazione in materia di anticorruzione è obbligatoria per tutto il personale (amministrativo, tecnico, operatori squadre esterne) e che, pertanto, occorre provvedere in tal senso;
- che si è evidenziata la necessità di riesaminare il MOG e armonizzarlo con le ultime disposizioni normative soprattutto in considerazione dei protocolli antiriciclaggio e sugli adempimenti obbligatori in materia di Segnalazioni di Operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria UIF.

Sentita la consulente Dr.ssa Ylenia Navarra con Studio in Palermo in Via Notarbartolo, 44 P.IVA 06366840822, già autrice della prima parte di formazione effettuata per l'anno 2021 e verificata la soluzione dalla stessa prospettata che prevede sia un ciclo annuale di corsi on-line per garantire la formazione in materia di anticorruzione, trasparente e whistleblowing e contestualmente propone un'attività di riesame, aggiornamento e armonizzazione del MOG con le normative antiriciclaggio, come sopra meglio espresso.

Dato atto che il ciclo consiste in un pacchetto formato da formazione on-line dalla stessa tenuta con possibilità di continua interazione, ritagliato ed adattato alle esigenze legate alle differenti mansioni ricoperte dai dipendenti della Società, in date e orari scelti da Adopera e concordati con la consulente.

Verificato che entrambe le attività, di formazione e di consulenza sui protocolli antiriciclaggio vengono offerti ad costo così specificato:

- Preventivo prot. 178 del 29/01/2022 per l'attività di formazione (3 giornate, una dedicata agli uffici e due dedicate agli operatori esterni) per € 1.700,00 oltre oneri 4% per € 68,00 e bollo er e 2,00 per complessivi € 1.770,00 (somme non soggette a RA, IVA non applicabile a norma del DL 98/2011), prezzo valutato congruo;
- Preventivo prot. 177 del 26/01/2022 per la consulenza sui protocolli antiriciclaggio per un costo e armonizzazione procedure previste nel MOG di € 1.500,00 oltre oneri per € 60,00 e bollo di € 2,00 per complessivi € 1.562,00 (somme non soggette a RA, IVA non applicabile a norma del DL 98/2011), prezzo valutato congruo.

Visti:

- l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018, in base al quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro non sussiste l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ma che comunque il prodotto oggetto del presente provvedimento è presente in M.E.P.A.;
- l'art. 1, comma 2 lett. a) della L. 120/2020 che prevede che le stazioni appaltanti possono procedere agli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097/2016 e aggiornate con delibera 636/2019 alla Legge n. 55/2019.

Condiviso il percorso scelto per formazione e aggiornamento MOG con l'Organismo di Vigilanza Avv. Alessandro Vasi e del RPCT Sig.ra Grazia Fantini.

Visti:

- la Legge 30 novembre 2017, n. 179
- il Regolamento ANAC 1.7.2020 e le linee guida;
- il D.Lgs. 50/2106 e s.m.i.;
- la Legge 23 Dicembre 1999, n. 488 art. 26;
- la determina dell'Amministratore Unico n. 1 del 9.1.2022 avente ad oggetto: "Procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. d.lgs 50/2016 e s.m.i. per l'anno 2022 – determina a contrarre";
- il D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 ed in particolare l'art. 1, comma 2, lett. a).

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa:

- **di acquistare** il ciclo annuale di corsi on-line per garantire la formazione in materia di anticorruzione, trasparenza e Whistleblowing e l'attività di consulenza sui protocollo antiriciclaggio con armonizzazione al MOG di Adopera S.r.l., proposto dalla consulente Dr.ssa Ylenia Navarra con Studio in Palermo in Via Notarbartolo, 44 – P.IVA 06366840822, come meglio dettagliato in premessa;
- **di confermare** congrua la spesa la spesa per:

- formazione anticorruzione, trasparenza e Whistleblowing (3 giornate di cui 1 dedicata agli uffici e 2 agli operatori esterni) per € 1.700,00 oltre oneri 4% per € 68,00 e bollo di € 2,00 per complessivi € 1.770,00 (somme non soggette a RA, IVA non applicabile a norma del DL 98/2011) - CIG ZCC3572629;

- consulenza sui protocolli antiriciclaggio e aggiornamento MOG 231 per un costo e armonizzazione procedure previste nel MOG di € 1.500,00 oltre oneri per € 60,00 e bollo di € 2,00 per complessivi € 1.562,00 (somme non soggette a RA, IVA non applicabile a norma del DL 98/2011) – CIG Z9E3572682;

- **di rinviare** ad una valutazione a consuntivo della spesa reale in base a quante ore risulteranno necessarie per l'attività di consulenza sui protocolli antiriciclaggio;

- **di formalizzare** il servizio tramite sottoscrizione di conferma dei preventivi di cui ai prot. 177 e 178 del 29/01/2022, avendo acquisito i due codici CIG dedicati, sopra evidenziati;

- **di dare incarico** all'RPCT di perfezionare l'affidamento diretto alla Dr.ssa Ylenia Navarra ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del S.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020;

- **di dare atto:**

- che la spesa per l'anno 2022 è inserita nel POA approvato;

- che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 è il firmatario del presente atto;

- che il presente provvedimento ha validità dal momento della sua sottoscrizione;

- **di dare attuazione** agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul sito della Società nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

L'Amministratore Unico
Dott. Marco Castellani

OGGETTO: INDAGINE PRELIMINARE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA SOCIETA' DI SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DA ADIBIRE A MANSIONI VARIE. APPROVAZIONE RISULTANZE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA' UMANA S.P.A. - DETERMINA A CONTRARRE.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Richiamate:

- le deliberazioni del Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno n. 108 del 23/12/2021, del Consiglio Comunale di Zola Predosa n. 100 del 29/12/2021 e del Consiglio Comunale di Monte San Pietro n. 129 del 29/12/2021, con le quali è stato approvato il Piano Operativo Aziendale di Adopera per l'anno 2022;
- lo Statuto Societario approvato nel suo ultimo aggiornamento con atto Notaio Paolo Tavalazzi Rep. n. 13516/6919 del 17/01/2019;
- la propria determinazione n. 3 del 4/02/2020 avente ad oggetto: "Riorganizzazione aziendale 2020: approvazione dell'organigramma societario e del nuovo modello organizzativo".

Considerato che:

- Adopera S.r.l. svolge servizi pubblici essenziali che devono essere eseguiti da un numero di addetti sufficiente a garantire lo svolgimento regolare e puntuale di tutte le attività connesse a favore dei comuni soci;
- durante il corso dell'anno a seguito di pensionamenti e del cambio mansioni di operatori addetti alla manutenzione non si riescono a garantire gli standard di qualità dei servizi dovuti.

Dato atto che:

- si ritiene opportuno far ricorso ad un'agenzia per la somministrazione di personale, opportunamente selezionato, con contratto a tempo determinato;
- è stata svolta un'indagine di mercato per la selezione di personale con caratteristiche idonee, secondo le prescrizioni contenute nell'art. 7, c. 6, 6 bis, 6 ter e 6 quater del D.Lgs 165/2001 e l'art. 2222 e seguenti del C.C. che ha coinvolto le seguenti imprese che hanno sede o che operano nel territorio:
 - Adecco Italia S.p.A.
 - Lavorint S.p.A.
 - Job Italia S.p.A.
 - Umana S.p.A.
 - Lavoropiù S.p.A.

Visto che:

- la modalità di scelta dell'agenzia di somministrazione lavoro devono rispettare i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
- nell'affidamento degli appalti, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- la Società può attivare procedure autonome, anche tramite indagini di mercato su disposizione del RuP, per l'acquisto di determinati beni e servizi, per importi economici comunque non superiori alla soglia dei 40.000,00 euro così come indicato all'art. 1, comma 2 lett. a) del DL 76/2020 come convertito in L. n. 120/2020 e modificato dalla L. n. 108/2021;

- si è proceduto alla selezione di tali agenzie mediante la richiesta di espressione della loro migliore offerta secondo criteri di valutazione tecnica ed economica.



Dato atto che:

- al fine di un corretto e trasparente confronto, la valutazione è avvenuta per ogni singola voce contenuta nei preventivi, chiedendo alle agenzie, anche successivamente al ricevimento delle singole offerte, ove necessario, di esplicitare quanto compreso nel costo orario e di quanto eventualmente escluso dall'offerta (per esempio trattamento malattia/infortunio). Ad ogni singolo parametro valutato è stato assegnato 1 punto al migliore e zero punti agli altri; in caso di parità di valore è stato assegnato un punto a ciascuna voce. Della valutazione nel suo complesso è stato redatto uno schema riassuntivo di confronto nel quale sono stati riportati tutti i parametri valutati ed i relativi punteggi assegnati;

- al termine della procedura di selezione è stato redatto apposito verbale;

- verranno acquisiti certificato CCIAA, documentazione di regolarità contributiva ed eventuali ulteriori documenti ritenuti necessari, si provvederà ad affidare definitivamente il servizio sottoscrivendo contratto sotto forma di scrittura privata da registrare in caso d'uso;

- che verrà acquisito il codice CIG da assegnare al servizio una volta stabilite le necessità di assunzione ed i compensi dovuti.

Ritenuto opportuno affidare il servizio in oggetto fino al 31/12/2024.

Dato atto infine che il Responsabile del Procedimento è individuato nello stesso Amministratore Unico della Società.

Visti:

- il D.Lgs n. 267/2000;

- il D.Lgs n. 165/2001;

- lo Statuto della Società;

- il Regolamento per il Reclutamento del Personale approvato con determina n. 5 del 7.2.2020;

- i poteri assegnati all'Amministratore Unico dall'art. 20 dello Statuto e del Provvedimento di individuazione a firma del Sindaco del Comune di Casalecchio di Reno in data 23/04/2019 - Prot. n.13588;

DETERMINA

per le ragioni meglio espresse in premessa:

- **di approvare** i risultati dell'indagine svoltasi per la scelta dell'Agenzia di somministrazione personale alla quale affidare la selezione di personale da adibire a mansioni varie, così come evidenziati nel verbale del 09/03/2022;

- **di confermare** che:

- i criteri per la selezione dell'agenzia, come meglio espressi nella premessa, hanno teso ad individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L.

76/2020 come convertito in L. 120/2020 e modificato dalla L. 108/2021 in quanto hanno tenuto conto sia dell'aspetto economico che di ulteriori aspetti tecnici;

- tale procedura, per questioni di economicità e tempestività, è stata svolta con utilizzo della posta elettronica certificata e valutata da una commissione interna individuata dal RuP;

- **di approvare** il verbale delle operazioni di gara svolte, depositato agli atti e che con la presente determinazione ha portato all'individuazione della miglior offerta formulata da Umana S.p.A. con sede legale e amministrativa in via Colombara n. 113, 30176 Marghera (VE), C.F.05391311007 e P. IVA 03171510278 e sede operativa a Casalecchio di Reno presso centro Meridiana, iscritta all'apposito Albo delle Agenzie per il Lavoro Sezione I istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 276/2003 (Aut. Min. Lav. Prot. n.1181-SG del 13/12/2004);

- **di dare mandato** all'Ufficio Personale e all'Ufficio Gare e Contratti affinché provvedano a tutti gli atti conseguenti;

- di dare atto:

- che i contratti di lavoro con l'Agenzia Umana S.p.A. verranno attivati ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità e previa verifica della disponibilità del POA;

- che i costi relativi alla stipula del/dei contratto/i di somministrazione del personale dovranno essere liquidati a seguito di presentazione di regolare fattura da parte dell'Agenzia e verranno inseriti nei costi generali previsti nel Piano Operativo Aziendale dell'anno 2022 o degli anni seguenti fino al termine del servizio affidato;


- che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 è il firmatario del presente atto;

- che il servizio avrà termine al 31/12/2024;

- che il presente provvedimento ha validità dal momento della sua sottoscrizione;

- **di dare attuazione** agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul sito della Società nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 1, comma 32 della Legge n. 190/2012.

L'Amministratore Unico
Dott. Marco Castellani





OGGETTO: SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, NONCHE' DEI SERVIZI CONNESSI, EX D. LGS. 81/2008 E S.M.I. PER I SEGUENTI SOGGETTI: UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA, COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO, COMUNE DI MONTE SAN PIETRO, COMUNE DI SASSO MARCONI, COMUNE DI VALSAMOGGIA, COMUNE DI ZOLA PREDOSA, ASC INSIEME E ADOPERA SRL - PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE EFFICACE DEL SERVIZIO PER ADOPERA SRL – CIG DERIVATO 9149713606.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno n. 108 del 23/12/2021, del Consiglio Comunale di Zola Predosa n. 100 del 29/12/2021 e del Consiglio Comunale di Monte San Pietro n. 129 del 29/12/2021, con le quali è stato approvato il Piano Operativo Aziendale di Adopera per l'anno 2022.

Premesso che:

- che l'articolo 15, commi 1 e 2, della L. n. 241/1990, nonché l'articolo 30 del d.lgs n. 267/2000, prevedono che le Pubbliche Amministrazioni possano raggiungere accordi e/o convenzioni per disciplinare e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;
- che l'articolo 4, comma 4 e l'articolo 16 del d.lgs. 175/2016 "TUSP" stabilisce che gli enti locali, anche in forma congiunta, possano avvalersi per lo svolgimento delle attività indicate nell'articolo 4, di organismi cosiddetti in house;
- che Adopera S.r.l. è iscritta nell'elenco ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti da parte dei propri Enti Soci;
- che Adopera S.r.l. si configura come "organismo di diritto pubblico" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici;
- che ai sensi dell'articolo 30 del T.U.E.L., gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni "al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati", prevedendo anche la costituzione di "uffici comuni" ovvero "la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti";
- che l'articolo 5, punto 9 dello Statuto di Adopera S.r.l. prevede che la stessa possa compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale nel rispetto di eventuali limiti imposti dalla legge tempo per tempo vigente provvedendo in particolare all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Dato atto che con propria precedente determinazione n. 13 del 23/11/2021 si è deciso di:

- aderire, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della L. 120/2020 e s.m.i., alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di "RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPD)" di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., per la durata di un triennio con inizio indicativamente dal 1° febbraio 2022 e con eventuale proroga di mesi sei;
- procedere con una gara unica per l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa, per l'Azienda per i Servizi Sociali dell'Unione Azienda Insieme – Azienda servizi per la Cittadinanza e per Adopera S.r.l., per l'affidamento del servizio di cui al precedente capoverso;

- di adottare i documenti tecnici di gara ad invito attraverso procedura telematica sulla piattaforma SATER (Sistema Telematico Acquisti Emilia Romagna) della Centrale di committenza regionale Intercent-ER, con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

- con Determinazione n. 545 del 6/12/2021, il Servizio Associato Gare ha approvato gli atti di gara inerenti l'affidamento del servizio di RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP), di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., da aggiudicarsi con procedura negoziata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge n. 120/2020 e s.m.i, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei soli elementi qualitativi, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs., da esperire sulla piattaforma telematica SATER (Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna) messa a disposizione gratuitamente dalla Regione Emilia Romagna;

- con successiva Determinazione n. 116 del 28/02/2022 il Servizio Associato Gare ha preso atto dei lavori della commissione giudicatrice (nominata con Determinazione n. 28 del 25/01/2022) e della proposta di aggiudicazione nei confronti di EXPRIT S.r.l., con sede legale a Firenze in Via Goffredo Mameli n. 39, C.F. e P.IVA 02174300489, che ha ottenuto il miglior punteggio;

- il Servizio Associato Gare ha poi in ultimo ha provveduto ad effettuare la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, secondo il disposto dell'art. 32 comma 7, che sono risultati regolari.

Considerata la determinazione n. 154 del 16 marzo 2022, a firma della Responsabile Servizio Gare Associato Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia, avente ad oggetto: "SAG – PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO SUL MERER DI INTERCENT-ER PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, NONCHE’ DEI SERVIZI CONNESSI, EX D. LGS. 81/2008 E S.M.I., PER I SEGUENTI SOGGETTI: UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA, COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO, COMUNE DI MONTE SAN PIETRO, COMUNE DI SASSO MARCONI, COMUNE DI VALSAMOGGIA, COMUNE DI ZOLA PREDOSA, ASC INSIEME E ADOPERA S.R.L. - CIG: 9009602EC2. AGGIUDICAZIONE EFFICACE", con la quale, dopo la verifica, con esito regolare, dei requisiti dell'aggiudicatario, secondo il disposto dell'art. 32 comma 7, è stata confermata l'aggiudicazione del servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla società EXPRIT s.r.l., con sede in Firenze, Viale G. Mameli n. 59 – P. IVA 02174300489, rinviando altresì agli Enti committenti i conseguenti adempimenti.

Ritenuto di provvedere a prendere atto della suddetta aggiudicazione, affidare il servizio nelle more della stipulazione del contratto.

Richiamati:

- . il Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;
- . il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
- . il Capitolato Speciale d'Appalto;
- . il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;

DETERMINA

per i motivi ampiamente descritti in premessa e che qui si intendono interamente richiamati ed approvati:

1) di prendere atto:

- dell'aggiudicazione efficace all'Impresa EXPRIT S.r.l., con sede legale a Firenze in Via Goffredo Mameli n. 39, C.F. e P.IVA 02174300489, a seguito di procedura svolta dal Servizio Gare Associato dell'Unione, del Servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, di cui al Decreto

Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. per Adopera S.r.l. (CIG DERIVATO 9149713606);



- **di affidare** pertanto il Servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., per Adopera S.r.l. alla Società EXPRIT s.r.l., con sede in Firenze, Viale G. Mameli n. 59 – P. IVA 02174300489, nelle more della stipulazione del contratto con decorrenza dal 1° aprile 2022 al 31 marzo 2025, fatta salva eventuale proroga di sei mesi prevista nel Capitolato di Appalto;

2) di dare atto che:

- che la spesa del servizio per il periodo dal 1^a aprile al 30 marzo 2025, decurtato lo sconto proposto in sede di gara del 43%, è pari ad € 14.685,31, oltre iva di legge;
- che in caso di eventuale proroga alla relativa spesa verrà applicato pari sconto;
- la spesa per l'anno 2022, per il periodo dal 1^a aprile al 31 dicembre, per complessivi € 3.671,33 oltre iva di legge, è stata prevista nel POA 2022;
- la spesa per le successive annualità verrà prevista nei rispettivi POA;

3) di provvedere:

- di incaricare l'Ufficio gare e contratti affinché provveda alla sottoscrizione del contratto d'appalto fra Adopera S.r.l. e l'Impresa EXPRIT S.r.l., con sede a Firenze in Via Goffredo Mameli n. 39 - C.F./P.IVA 02174300489;
- di incaricare sin da ora il Direttore Tecnico Coordinatore Ing. Francesco M. Cellini alla consegna del servizio, eventualmente anche in pendenza di contratto, a norma di quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;
- alla successiva rendicontazione tramite il portale Sitar delle varie fasi dell'appalto;

4) di dare atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è l'Amministratore Unico, firmatario del presente atto;
- di designare Responsabile del Procedimento per le fasi successive il Direttore Tecnico Coordinatore Ing. Francesco M. Cellini;
- prima della firma del contratto verrà acquisito a cura dell'ufficio gare il codice CIG derivato per la gestione dell'appalto in osservanza di quanto disposto dalla L. 136/2010;

5) di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul sito di Adopera S.r.l. nella sezione "Società Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, comma 32 della Legge 190/2012.

L'AMMINISTRATORE UNICO
Dr. Marco Castellani

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE EASYPARK ITALIA S.R.L. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PAGAMENTO MOBILE DELLE TARIFFE DI SOSTA DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO - CONSEGUENTE ATTIVAZIONE E/O RINNOVO DI CONVENZIONI CON ULTERIORI FORNITORI.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Richiamate:

- le deliberazioni del Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno n. 108 del 23/12/2021, del Consiglio Comunale di Zola Predosa n. 100 del 29/12/2021 e del Consiglio Comunale di Monte San Pietro n. 129 del 29/12/2021, con le quali è stato approvato il Piano Operativo Aziendale di Adopera per l'anno 2022;
- lo Statuto Societario approvato nel suo ultimo aggiornamento con atto Notaio Paolo Tavalazzi Rep. n. 13516/6919 del 17/01/2019;

Premesso che:

- Adopera gestisce in concessione il servizio di sosta a pagamento sulle strisce blu per il Comune di Casalecchio di Reno come da contratto di servizio Prot. 39451 sottoscritto in data 7/12/2017;
- sulle aree di sosta a pagamento gestite è attualmente in vigore un sistema di sosta rispetto al quale è utilizzato, quale strumento di pagamento, unicamente il ticket emesso da parcometro;
- è volontà di Adopera mantenere ampie le modalità di pagamento della sosta al fine di migliorare il servizio all'utenza non sostenendo ulteriori costi;
- con propria precedente determinazione n. 9 del 29/04/2019 si è deciso di applicare un sistema aperto ai vari fornitori di dati presenti sul mercato che volessero integrarsi nel sistema SmartHUB per non ledere in alcun modo la concorrenza.

Visto che a seguito della determinazione di cui sopra è stata sottoscritta con la Società EasyPark Italia S.r.l. Via Ezio Andolfato, 10 Milano - P.IVA 05000350651, per un triennio dal 1/5/2019 al 30/4/2022, una convenzione priva di costi per Adopera e con apertura del mercato ai diversi operatori presenti sul mercato che permette di attivare:

- A. il servizio di pagamento della sosta tramite applicazione mobile (app) con il sistema chiamato M-pay cioè una piattaforma che consente agli utenti, mediante il telefono cellulare, di pagare a consuntivo la tariffa, calcolata sull'effettiva durata della sosta dell'utente;
- B. una soluzione cloud per raccogliere tutti gli input digitali dalle operazioni di sosta provenienti da varie fonti informative (compreso quelle di altri eventuali operatori), al fine di semplificare il controllo della sosta da parte di Adopera.

Verificato che:

1. la somma che l'utente è tenuto a corrispondere per l'effettiva durata della sosta è calcolata sulla base delle tariffe concordate con l'Amministrazione comunale e comunicate da Adopera, oltre al corrispettivo richiesto da EasyPark per il proprio servizio, secondo la tabella contenuta al punto A.4 dell'allegato A);



2. EasyPark manleva e tiene indenne Adopera da qualsiasi eventuale conseguenza pregiudizievole che possa derivare da un'eventuale contestazione tra EasyPark e l'utente circa il servizio, con particolare riferimento a disservizi e/o mancati pagamenti delle tariffe;
3. la convenzione non determina la creazione di alcun rapporto di agenzia, rappresentanza, associazione, joint venture o società tra EasyPark e Adopera;
4. la convenzione ha una durata di tre anni dalla data della sottoscrizione ma le parti hanno il diritto di recedere in qualsiasi momento con un preavviso di 180 giorni, da comunicare tramite PEC;
5. alla società EasyPark Italia S.r.l. è consentito di effettuare le attività di informazione e marketing del Servizio nel Comune, ivi inclusa la realizzazione della cartellonistica informativa (ossia l'installazione di insegne, cartelli e adesivi a marchio EasyPark, anche sui parcometri), pubblicità sul web, social media e tutti i canali che reputerà idonei allo scopo unicamente con le modalità preventivamente concordate;
6. è stato individuato il servizio Infrastrutture quale struttura competente a curare i rapporti con EasyPark nonché ad effettuare le verifiche sulla corretta esecuzione del servizio.

Ritenuto quindi tecnicamente ed economicamente conveniente rinnovare l'accordo per il servizio illustrato con EasyPark Italia S.r.l.

Verificata la competenza dell'Amministratore Unico ad assumere il presente atto.

Visti:

- lo Statuto della Società;
- il Contratto di Servizio per la gestione globale della Sosta a Pagamento;
- la bozza della convenzione che si allega al presente atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

DETERMINA

per i motivi e con le modalità esposti nelle premesse, che si intendono qui interamente richiamati:

- **di rinnovare** la convenzione per la gestione del servizio di pagamento mobile delle tariffe di sosta nel Comune di Casalecchio di Reno" con EasyPark Italia S.r.l., come da schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- **di provvedere** alla sottoscrizione della convenzione con la società EasyPark Italia S.r.l. con sede legale a Milano in Via Ezio Andolfato, 10 (P.IVA 05000350651);
- **di confermare che:**
 - dalla sottoscrizione della convenzione non deriva alcun costo per la Società;
 - l'accordo tra Adopera ed EasyPark non lede la concorrenza in quanto prevede l'applicazione di un sistema aperto ai vari fornitori (MyCicero, Wordline, ecc.) di dati presenti sul mercato che vogliono integrarsi nel sistema SmartHub con i quali sarà possibile rinnovare le convenzioni in essere;
- **di consentire** alla società EasyPark Italia S.r.l. di mantenere le attività di informazione e marketing del Servizio nel Comune con le modalità preventivamente concordate con la società;

- **di incaricare** il Servizio Infrastrutture di Adopera a curare i rapporti con EasyPark ed effettuare le verifiche sulla corretta esecuzione del servizio;

- **di mantenere informato** il Comune di Casalecchio di Reno delle attività derivanti dal rinnovo della convenzione;

- **di dare immediata eseguibilità** al provvedimento in oggetto.

- **di dare attuazione** agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul sito della Società nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del d.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 1 co. 32 della Legge 190/2012.

L'AMMINISTRATORE UNICO
Dr. Marco Castellani



CONTRATTO DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE
DEL SERVIZIO DI PAGAMENTO MOBILE DELLE TARIFFE DI SOSTA
NEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

Il presente contratto di convenzione (la "Convenzione") è stipulato in Casalecchio di Reno (BO), in data 3/02/2022

TRA

Adopera Patrimonio e Investimenti Casalecchio di Reno S.r.l. in persona del Rappresentante Legale Dott. Marco Castellani (C.F. CSTMRC76M29D704W), avente sede legale in Casalecchio di Reno (BO), Via dei Mille, 9 e C.F.: 02780831208 di seguito il "Cliente" o il "Gestore")

E

EasyPark Italia S.r.l. con socio unico, in persona del proprio Procuratore Dott. Giuliano Caldo (C.F. CLDGLN69H26H50IU), avente sede legale in Via Larga 15, 20122 Milano (MI), P.IVA 05000350651, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, n. 05000350651, (di seguito "EasyPark" o il "Fornitore" e congiuntamente le "Parti")

PREMESSO CHE

- (i) il Cliente è gestore in concessione del servizio di sosta a tempo e a pagamento (sulle strisce blu) nel comune di Casalecchio di Reno (il "Comune");
- (ii) Sulle aree di sosta a tempo e a pagamento gestite da Adopera S.r.l., è attualmente in vigore un sistema di sosta rispetto al quale è utilizzato, quale strumento di pagamento, il ticket emesso da un parcometro, e/o altri sistemi di pagamento anche mobile;
- (iii) la presente Convenzione non costituisce, in alcun modo, una concessione, anche parziale, delle aree di parcheggio.

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – PREMESSE E ALLEGATI

- I Le premesse e gli allegati alla Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa, con forza e valore di accordo vincolante tra le Parti.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

Ove non diversamente precisato nella Convenzione, tutti i termini e le espressioni che iniziano con lettera maiuscola assumono il significato qui di seguito attribuito:

- 2.1 **Area di Parcheggio:** singole aree di parcheggio site nel Comune, che sono gestite in regime di concessione dal Cliente, siano esse zone di sosta a pagamento (strisce blu) o aree di parcheggio off-street con o senza presenza di barriere o sbarre.

1

- 2.2 **Codice della Strada:** decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato in GURI del 18 maggio 1992, n. 114, S.O. e s. m. i.
- 2.3 **Comune:** ente pubblico locale ove sono situate le Aree di Parcheggio.
- 2.4 **Convenzione:** il presente contratto di convenzione per la gestione del servizio di pagamento, non in via esclusiva, delle Tariffe stabilite dal Comune per la sosta a tempo e a pagamento nelle Aree di Parcheggio.
- 2.5 **Commissione:** contributo pagato dall'Utente a EasyPark per l'utilizzo del servizio.
- 2.6 **EPIC:** sistema utilizzato da EasyPark per calcolare l'esatto ammontare della Tariffa da addebitare a ciascun Utente a fronte dell'effettiva durata della sosta della propria autovettura sulle strisce blu situate nelle Aree di Parcheggio.
- 2.7 **M-pay:** sistema sviluppato da EasyPark che consente all'Utente di pagare la Tariffa comunale per la sosta sulle strisce blu, utilizzando il proprio telefono cellulare.
- 2.8 **Personale:** personale dipendente del Cliente, anche ausiliari della sosta, addetto al controllo del regolare pagamento delle Tariffe.
- 2.9 **Rendiconto Mensile:** rapporto redatto da EasyPark su base mensile di tutte le transazioni di addebito e delle statistiche di parcheggio registrate nel mese precedente a quella dell'invio al Cliente.
- 2.10 **Sistema:** sistema costituito congiuntamente da M-pay ed EPIC, come meglio definito all'articolo 4 della Convenzione e all'Allegato A.
- 2.11 **Servizio:** servizio di pagamento della sosta a tempo e a pagamento effettuata nelle Aree di Parcheggio, fornito da EasyPark agli Utenti attraverso il Sistema.
- 2.12 **Tariffa:** tariffa predefinita dal Comune che l'Utente è tenuto a pagare per la sosta a tempo e a pagamento nelle Aree di Parcheggio.
- 2.13 **Controspettivo:** importo versato dal Fornitore al Cliente e ricevuto dagli Utenti a titolo di Tariffa per la sosta a tempo e a pagamento nelle Aree di Parcheggio.
- 2.14 **Utente:** qualsiasi automobilista che soste con la propria autovettura nelle Aree di Parcheggio e intenda avvalersi del servizio fornito da EasyPark.
- 2.15 **Smart HUB:** soluzione Cloud che raccoglie tutti gli input digitali dalle operazioni di sosta provenienti da varie fonti informative, al fine di semplificarne il controllo ed ottimizzarne il monitoraggio.

ARTICOLO 3 – OGGETTO

- 3.1 La presente Convenzione ha ad oggetto la gestione del Servizio di pagamento tramite il Sistema nelle Aree di parcheggio gestite dal Cliente
- 3.2 Per la fornitura del Servizio, il Cliente consente e richiede ad EasyPark di comunicare i dati in tempo reale per l'inserimento nell'HUB messo a disposizione da EasyPark.

ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

2

- 4.1 Durante l'esecuzione della Convenzione, ciascuna Parte godeterà una propria organizzazione aziendale ed assumerà su di sé il relativo rischio imprenditoriale. La Convenzione non determina la creazione di alcun rapporto di agenzia, rappresentanza, associazione, joint venture o società tra EasyPark ed il Cliente.
- 4.2 Nessuna Parte avrà potere di rappresentanza dell'altra e nessuna dichiarazione, manifestazione, intento o altri atti similari di ciascuna Parte sarà vincolante per l'altra nei confronti di terzi.
- 4.3 Resta altresì inteso che EasyPark implementerà il Sistema e fornirà il Servizio in regime di non esclusività. Il Fornitore sarà pertanto libero di erogare, senza restrizione alcuna, il Servizio ad altri soggetti terzi che operino nel medesimo mercato del Cliente. Analogamente, il Cliente potrà concludere con altri operatori del mercato, concorrenti di EasyPark, contratti di fornitura che abbiano ad oggetto la medesima tipologia di Servizio erogato dal Fornitore. I dati di sosta, generati da tali servizi erogati da altri fornitori, dovranno confluire in tempo reale nello Smart HUB di cui all'art. 3.2, al fine di consentire al Cliente il monitoraggio ed il controllo delle soste tramite un'unica interfaccia.

ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DI EASYPARK

Con la Convenzione, EasyPark si impegna a:

- 5.1 sostenere le spese per le attività di informazione e marketing del Servizio nel Comune, ivi inclusa la realizzazione della cartellonistica informativa (ossia l'installazione di insegne, cartelli e adesivi a marchio EasyPark, anche sui parcometri), pubblicità sul web, social media e tutti i canali che reputerà idonei allo scopo;
- 5.2 assicurare che, nelle Aree di Parcheggio in cui il Sistema sarà erogato, la Tariffa richiesta all'Utente sia calcolata sulla base delle tariffe applicate dal Comune;
- 5.3 comunicare tempestivamente al Cliente ogni malfunzionamento e/o difetto del Sistema e/o del Servizio;
- 5.4 mettere a disposizione del Cliente il necessario materiale informativo (quale dépliant, brochure ed illustrazioni) relativo al Sistema e al Servizio, in modo da consentire al Cliente di adempiere le obbligazioni assunte ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5;
- 5.5 registrare tutte le transazioni di addebito della Tariffa nei confronti degli Utenti e ad adottare le Tariffe, se modificate e/o differenziate per zona comunale;
- 5.6 fornire al Cliente un rapporto su base mensile di tutte le transazioni di addebito e delle statistiche di parcheggio registrate nel mese precedente (il "Rendiconto Mensile"); EasyPark consentirà al Cliente di accedere tramite internet a dette statistiche sui parcheggi e alla Rendicontazione delle transazioni di addebito;
- 5.7 assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e a comunicare al Cliente il

3



- contato corrente dedicato che sarà utilizzato ai fini della gestione dei pagamenti di cui all'articolo 7;
- 5.8 Emettere in nome proprio ricevuta fiscale, o fattura, nei confronti dell'Utente che ne faccia richiesta in relazione sia alla Commissione percepita che in relazione alla tariffa di sosta pagata;
- 5.9 mettere gratuitamente a disposizione del Cliente un applicativo software per il controllo in tempo reale sullo stato della sosta degli Utenti;
- 5.10 comunicare al Cliente qualsiasi modifica hardware, e/o delle infrastrutture software, che possa produrre effetti sulla regolare utilizzazione del Sistema e del Servizio; dette modifiche saranno comunicate al Cliente con un adeguato preavviso;
- 5.11 tenere, ai fini della preparazione del Personale del Cliente, corsi di formazione della durata di 2 ore l'anno.
- 5.12 Mettere a disposizione del Cliente il servizio cloud Smart HUB che consente di integrare in un'unica piattaforma tutti gli eventi di sosta del territorio
- 5.13 Consentire a tutti gli operatori indicati dal Cliente di integrare, a loro spese, i loro servizi all'interno dello Smart HUB, fornendo le specifiche tecniche necessarie

ARTICOLO 6 – OBBLIGHI DEL CLIENTE

Con la Convenzione il Cliente si impegna a:

- 6.1 consentire al Fornitore l'affissione della cartellonistica informativa di cui all'articolo 5, paragrafo 1.
- 6.2 consentire l'implementazione del Sistema al fine di permettere ad EasyPark l'erogazione del Servizio in tutte le Aree di Parcheggio gestite dal Cliente.
- 6.3 consentire ad EasyPark, durante l'esecuzione della Convenzione, di sviluppare e adottare nuovi congegni e/o servizi per la registrazione del termine iniziale e del termine finale del periodo di sosta, nonché di sostituirli ai precedenti in uso, senza alterare l'Oggetto della Convenzione
- 6.4 possedere e mantenere in essere tutte le autorizzazioni necessarie per conferire il Sistema e il Servizio al Fornitore, nonché per l'installazione e il posizionamento della cartellonistica promozionale ed informativa di cui al precedente articolo 5, paragrafo 1;
- 6.5 mettere a disposizione degli Utenti il materiale informativo e promozionale di cui all'articolo 5, paragrafo 4 fornito da EasyPark;
- 6.6 comunicare a EasyPark – con un preavviso non inferiore a 20 giorni – ogni modifica relativa alla consistenza delle Aree di Parcheggio e alla misura delle Tariffe applicabili.
- 6.7 salvo quanto previsto all'Allegato B, verificare tramite terminale collegato al database di EasyPark o allo Smart HUB che gli Utenti abbiano pagato la Tariffa mediante telefono cellulare prima di irrogare qualsiasi sanzione o applicare le penalità previste ai sensi dell'Allegato A;

4

31

- 6.8 gestire e risolvere eventuali contestazioni sollevate dagli Utenti sulla base dei dati risultanti dal Sistema;
- 6.9 utilizzare lo Smart HUB messo a disposizione da EasyPark per la raccolta e controllo dei dati di sosta provenienti da altre fonti informative (parcometri, altre APP, permessi, ecc...)

ARTICOLO 7 – PAGAMENTI

- 7.1 EasyPark restituirà al Cliente quanto ricevuto dagli Utenti a titolo di Tariffa per la sosta a tempo e a pagamento sulle strisce blu nelle Aree di Parcheggio (il "Corrispettivo"), calcolata sulla base del tariffario del Comune indicati dal Cliente; il Servizio sarà erogato senza alcun costo per il Cliente e senza l'applicazione di alcuna Commissione sulle prestazioni effettuate per l'intera durata della Convenzione;
- 7.2 Il Corrispettivo sarà determinato sulla base del Rendiconto Mensile predisposto da EasyPark e versato a mezzo bonifico bancario al Cliente entro il giorno 15 del mese successivo ai consumi. Qualora detto termine cada in un giorno festivo, esso decorrerà dal primo giorno feriale immediatamente successivo. Il Rendiconto Mensile sarà messo a disposizione del Cliente nella propria area riservata all'interno del portale "EasyPark";
- 7.3 Entro 30 giorni dal ricevimento del Rendiconto Mensile, il Cliente potrà sollevare contestazioni in merito al calcolo del Corrispettivo. Decorso detto termine, ogni eventuale contestazione circa il calcolo e la quantificazione del Corrispettivo contenuti nel Rendiconto Mensile non sarà più accettata. Ai fini di cui sopra, il Fornitore s'impegna a conservare tutta la documentazione necessaria per il calcolo del Corrispettivo. In caso di contestazioni da parte del Cliente, tale documentazione sarà ispezionabile da un consulente tecnico individuato di comune accordo dalle Parti. Il costo dell'ispezione sarà sostenuto dal Fornitore in caso siano riscontrati, a seguito dell'ispezione, errori o omissioni pari o superiori a euro 500;
- 7.4 Lo Smart HUB sarà erogato senza alcun costo per il Cliente e senza l'applicazione di alcuna Commissione sulle prestazioni effettuate per l'intera durata della Convenzione. Resta inteso che i costi di tale componente infrastrutturale saranno a carico di ogni ulteriore fornitore di dati che si dovesse integrare al sistema.

B ARTICOLO – DURATA DELLA CONVENZIONE

- 8.1 La Convenzione ha durata di anni cinque (5) a decorrere dalla sottoscrizione della stessa.
- 8.2 Ciascuna delle parti avrà altresì il diritto di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione con preavviso scritto non inferiore a 180 giorni, da comunicarsi a mezzo PEC.

5

ALLEGATO A

- A.1 Il Sistema utilizzato da EasyPark per la fornitura del Servizio è costituito da M-pay, una piattaforma innovativa interamente sviluppata da EasyPark, che consente agli Utenti, mediante il telefono cellulare, di pagare a consuntivo la Tariffa, calcolata cioè sull'effettiva durata della sosta dell'Utente sulle strisce blu nell'Area di Parcheggio.
- A.2 In particolare, EasyPark consente all'Utente di registrare, ai fini del calcolo della Tariffa commisurato alla durata effettiva della sosta, il termine iniziale e il termine finale della sosta attraverso due modalità:
- i. mediante telefonata diretta ad EasyPark;
 - ii. accedendo all'apposita applicazione "smartphone", installata sul telefono cellulare e messa a disposizione da EasyPark a titolo gratuito.
- A.3 Il termine iniziale e il termine finale della sosta dell'Utente nelle Aree di Parcheggio sono registrati nel sistema EPIC, il quale calcola la Tariffa che l'Utente è tenuto a pagare per l'effettiva durata della sosta della propria autovettura sulle strisce blu.
- A.4 La somma che l'Utente è tenuto a corrispondere per l'effettiva durata della sosta sulle strisce blu è calcolata sulla base delle Tariffe imposte dal Comune e comunicate dal Cliente, oltre al corrispettivo richiesto da EasyPark per il proprio servizio.
- A.5 L'Utente paga la Tariffa direttamente a EasyPark, sulla base dei termini e delle condizioni contrattuali stipulate esclusivamente tra EasyPark e l'Utente.
- A.6 Per poter effettuare il pagamento della Tariffa, l'Utente deve aprire un conto prepagato (il "conto EasyPark"), ricaricabile attraverso l'uso di carte di credito, PayPal, bonifico bancario o eventuali altri sistemi di pagamento disponibili. La Tariffa sarà addebitata all'Utente direttamente sul "conto EasyPark" e, all'esito del pagamento, EasyPark invierà all'Utente il relativo scontrino elettronico con cui si riassumono e rendicontano le caratteristiche della transazione.
- A.7 Se l'Utente non esegue il pagamento della Tariffa, o non è identificabile come Cliente pagante tramite "app", l'Utente sarà passibile di contravvenzione così come da previsione del Codice della Strada;
- A.8 A completamento dell'infrastruttura tecnologica, EasyPark fornisce una soluzione Cloud denominata SmartHUB, che raccoglie tutti gli input digitali dalle operazioni di sosta giornaliera, sia quelle generate da EPIC che quelle provenienti da altri sistemi collegati (parcometri, altre App, permessi, ecc...). Lo SmartHUB consente di analizzare tutte le transazioni per creare una singola fonte informativa, per semplificare il controllo e per consentire lo svolgimento delle successive fasi di analisi e monitoraggio.

7

ARTICOLO 9 – INFORMAZIONI RISERVATE

- 9.1 Le Parti si impegnano a mantenere riservati i dati e le informazioni oggetto della presente Convenzione come previsto dall'Allegato C.

ARTICOLO 10 – DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

- 10.1 EasyPark è titolare esclusiva di tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi e/o comunque connessi al Sistema e/o al Servizio.
- 10.2 Limitatamente alla durata della Convenzione, il Cliente potrà utilizzare il marchio EasyPark e qualsiasi altro segno distintivo associato al Sistema e/o al Servizio, al solo ed esclusivo fine di promuovere verso l'utenza il Sistema e il Servizio di EasyPark.
- 10.3 EasyPark potrà utilizzare marchi o segni distintivi del Cliente ai soli fini della promozione del Servizio.

ARTICOLO 11 – SOSTITUZIONE O MODIFICA DI ACCORDI PRECEDENTI

- 11.1 La Convenzione costituisce piena manifestazione di volontà delle Parti e, in quanto tale, annulla ogni altro ed eventuale accordo precedente, sia scritto che verbale, concluso tra le Parti ed avente il medesimo oggetto.
- 11.2 Qualora le Parti intendano apportare modifiche e/o integrazioni alla Convenzione, dette modifiche e/o integrazioni per essere valide ed efficaci dovranno risultare da atto sottoscritto da entrambe le Parti.

ARTICOLO 12 – FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

- 12.1 La Convenzione è regolata, disciplinata e interpretata secondo ed in conformità alla legge italiana.
- 12.2 Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione del presente accordo è competente in via esclusiva il Foro di Parma.
- 12.3 Per quanto riguarda quanto non espressamente previsto dalla Convenzione, si rinvia alle norme legislative vigenti e, in particolare, al codice civile.

IL CLIENTE

EASYPARK

6

ALLEGATO B

- B.1 Fatto salvo quanto previsto ai paragrafi che seguono, EasyPark si impegna a mantenere e a tenere indenne il Cliente da qualsiasi eventuale conseguenza pregiudizievole che possa derivare al Cliente da un'eventuale contestazione tra EasyPark e l'Utente circa il Servizio, con particolare riferimento a disservizi e/o mancati pagamenti delle Tariffe. Nessuna conseguenza, anche di risarcimento danni, relativa ed originata dalla contestazione insorta tra EasyPark e l'Utente sarà imputata al Cliente.
- B.2 In caso di controversia tra l'Utente e il Cliente circa l'irrogazione di una contravvenzione ai danni dell'Utente, il Cliente provvederà a svolgere le debite verifiche sui tracciati elettronici e su quelli telefonici per accertare se il pagamento della Tariffa sia stato effettuato correttamente dall'Utente e, in caso di corretto pagamento, le ragioni che hanno causato l'irrogazione della contravvenzione.
- B.3 Qualora dalle verifiche di cui al paragrafo 2 del presente Allegato emerga che la Tariffa non sia stata correttamente pagata dall'Utente, il Fornitore resterà estraneo alla controversia e non avrà alcuna responsabilità e/o obbligo al riguardo.
- B.4 Qualora dalle verifiche di cui al paragrafo 2 del presente Allegato emerga la regolarità del pagamento della Tariffa da parte dell'Utente, sarà onere dell'Utente attivarsi per procedere ai dovuti controlli. Laddove il Cliente e l'Utente non raggiungano un accordo, sarà onere di ambo le parti adire la giustizia.

8



ALLEGATO C

- C.1 Le Parti si impegnano a non divulgare, pubblicare o comunicare a terzi, in tutto o in parte, le informazioni, in particolare quelle commercialmente sensibili, nonché i dati e i documenti di cui entreranno in possesso reciprocamente o che saranno comunicate da una Parte all'altra durante e ai fini dello svolgimento della Convenzione. Le Parti si impegnano altresì a non usare e/o sfruttare, in tutto o in parte, le informazioni, i dati e i documenti di cui sono entrate in possesso o di cui hanno conoscenza.
- C.2 Ciascuna Parte si impegna ad adottare ogni cautela necessaria affinché le informazioni, i dati e i documenti rimangano riservati. Le informazioni, i dati e i documenti di cui al paragrafo 1 del presente Allegato saranno interamente coperte da riservatezza sia durante il periodo di esecuzione della Convenzione sia una volta che quest'ultima sia terminata, salvo per quanto riguarda dati, informazioni o documenti che le Parti dimostrino essere di pubblico dominio già al momento della sottoscrizione della Convenzione o che lo siano divenuti successivamente, per fatti alle stesse non imputabili. In caso di recesso, risoluzione o conclusione della Convenzione, ciascuna Parte si impegna a distruggere ogni documento o dato riservato di cui sia entrato in possesso o di cui abbia avuto disposizione per causa imputabile all'esecuzione della Convenzione.
- C.3 Le Parti si impegnano a garantire il rispetto di quanto disposto ai paragrafi 1 e 2 del presente Allegato da parte dei propri dipendenti, consulenti ed incaricati a vario titolo che, per qualsivoglia ragione, possano disporre o avere conoscenza detti dati, informazioni e i documenti.

9

ALLEGATO D

- D.1 Qualsiasi comunicazione da inviare a norma della Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o a mezzo PEC e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, purché sia indirizzata come segue:
- D.1.1 Comunicazione inviata al Cliente:
Adopera Patrimonio e Investimenti Casalecchio di Reno S.r.l.
Via dei Mille, 9
40033 - Casalecchio di Reno (BO)
Attenzione: Dott. Marco Castellani
PEC: adoperasrl@legalmail.it
- D.1.2 Comunicazione inviata a EasyPark:
EasyPark Italia S.r.l.
Via Larga n. 15, 20122 Milano (MI)
Attenzione: Dott. Giuliano Caldo
PEC: easyparkitalia@legalmail.it

ovvero presso il diverso indirizzo o numero di telefax che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra in conformità alle precedenti disposizioni.

10

OGGETTO: LOCAZIONE DA USO COMMERCIALE DEL CHIOSCO SITO ALL'INTERNO DEL PARCO LIDO A CASALECCHIO DI RENO - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, ALLEGATI E SCHEMA DI CONTRATTO.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Richiamato l'atto Rep. n. 9033/3608 del 27.12.2013, Notaio Paolo Tavalazzi, con il quale il Comune di Casalecchio di Reno ha conferito ad Adopera S.r.l. il diritto di proprietà dei seguenti immobili siti all'interno del Parco Fluviale del Lido:

- Chiosco del Lido, identificato catastalmente al fg. 11, mapp. 2254, via del Lido snc, Categoria C/1, Classe 1, di mq. 682;
- Cabine spogliatoio, identificate catastalmente al fg. 11, mapp. 2252, via del Lido snc, Categoria C/2, Classe 1, di mq. 46;
- Campo beach sabbia, identificato catastalmente al fg. 11, mapp. 2251, via del Lido snc, Categoria D/6, di mq. 393.

Premesso che:

- Adopera intende concedere in locazione ad uso commerciale l'immobile sito all'interno del Parco Lido secondo una procedura ad evidenza pubblica finalizzata sia alla riqualificazione del bene medesimo che allo sviluppo dell'area del Parco Lido per una migliore fruibilità e possibilità di usufruire di servizi da parte della collettività;
- che l'Amministrazione con la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 05/04/2022 ha espresso gli indirizzi per la gara ed in dettaglio:
 - per la migliore gestione del parco del Lido, oltre che per questioni di servizio e di sicurezza pubblica e per economicità di manutenzione e pulizia del verde, si intende concedere in uso, oltre che al mappale del chiosco, degli spogliatoi e del campo da beach sopra richiamati anche l'area verde di proprietà comunale di cui alla planimetria in allegato ed insistente catastalmente sul foglio 11 mappali 2250 di mq. 5.159 e 2253 di mq. 15.586, fatta eccezione per le attrezzature ludiche per bambini che rimangono in gestione ad Adopera S.r.l., con l'onere della manutenzione e pulizia anche dell'area demaniale limitrofa individuata nei mappali 1191, 70, 1190, 1187 e 1189 del foglio 11, per tutto il periodo dell'anno;
 - l'aggiudicatario del bando avrà l'onere di stipulare con il Comune di Casalecchio di Reno il contratto di locazione aggiuntivo per l'area verde pubblica di proprietà comunale per i sopra citati mappali 2250 e 2253 del foglio 11, agli stessi patti e condizioni del contratto di locazione che stipulerà per i mappali di proprietà di Adopera S.r.l.;
- la gestione del Chiosco dovrà avere le seguenti caratteristiche:
 - Periodo di apertura: almeno semestrale nell'attuale configurazione, annuale nel caso di realizzazione di sala di somministrazione coperta;
 - Orario di apertura: nella fascia oraria dalle ore 7 alle ore 24, in almeno 6 (sei) giorni alla settimana;
 - Tipo di somministrazione: alimenti e bevande;
 - Tipo di servizio: al tavolo e al banco;
 - Tipo di animazione: eventuale intrattenimento musicale nel rispetto della zonizzazione acustica comunale;
 - Tipo di offerta: per famiglie, anziani, ragazzi in relazione alle differenti fasce orarie di utilizzo del parco;

- il conduttore, previa autorizzazione del competente ufficio comunale, potrà organizzare sull'area di pertinenza scoperta anche attività ricreative, culturali, del tempo libero e pubblico spettacolo (con biglietto o sovrapprezzo), nella piena osservanza delle normative di settore al fine di creare le condizioni per l'animazione e il servizio agli utenti del parco;



Dato atto che, come meglio esplicitato nell'avviso pubblico per l'affidamento in locazione ad uso commerciale del chiosco:

- il locale ed i servizi verranno consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con la precisazione che alla data di emanazione del presente bando, nel chiosco e negli immobili in argomento, sono presenti degli arredi e delle attrezzature che il vincitore potrà trattenere per l'utilizzo, previa manutenzione e/o ripristino a sue cure e spese, ovvero potrà eliminare, curandone lo smaltimento, sempre a sue cure e spese;
- in funzione del tipo di utilizzo che si vorrà fare, l'edificio e la correlata area esterna scoperta dovranno essere adeguatamente adattati o modificati a cure e spese del soggetto locatario che potrà agire, in caso di modifica all'impianto esistente, a seguito di apposito titolo edilizio;
- il locale oggetto del presente avviso dovrà essere destinato a pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande con la possibilità di esercizio di attività collaterali compatibili, nel rispetto del piano di zonizzazione acustica vigente, e in generale della normativa comunale;
- l'attività sarà soggetta alla disciplina contenuta nella L.R. Emilia-Romagna 14/2003 "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande";
- L'aggiudicatario del bando relativo al chiosco stipulerà contratto di locazione con la società in house Adopera S.r.l. per quanto attiene gli immobili e terreni di cui al foglio 11, mappali 2254, 2251, 2252;
- l'aggiudicatario del bando di cui sopra stipulerà contratto di locazione con il Comune di Casalecchio di Reno per quanto attiene i terreni di cui al foglio 11, mappali 2250 e 2253 rispetto ai quali deve garantire l'uso pubblico ed il libero accesso;
- l'aggiudicatario del bando di cui sopra si impegna a mantenere, pulire, sfalciare, compreso lo smaltimento della risulta, i terreni di proprietà di Adopera e di proprietà comunale sopra riportati, oltre all'area demaniale limitrofa e di cui ai mappali 1191, 70, 1190, 1187 e 1189 del foglio 11, per tutto il periodo dell'anno fino a conclusione della locazione;
- l'aggiudicatario si impegna altresì a mantenere aperta a proprie cure e spese durante il periodo di apertura del chiosco, la fontanella pubblica presente nell'area retrostante il chiosco.

Considerato che:

- si intende locare l'immobile sopra descritto per la durata di 6 (sei) anni, prorogabile di ulteriori 6 (sei) anni a norma degli artt. 27, 28, 29 L. 392/1978, salva disdetta comunicata con 12 (dodici) mesi di anticipo sulla scadenza;
- il canone di locazione a base di gara è stabilito in € 13.080,00 (euro tredicimilaottanta/00) annui, pari a € 1.090/mese (millenovanta euro) oltre I.V.A. di legge, definito in base ai valori di locazione per immobili commerciali individuati dall'Osservatorio dei valori medi di mercato istituito presso l'Agenzia delle Entrate;
- dal canone di locazione sarà scomputabile l'importo dei lavori di riqualificazione e miglioria proposti in sede di offerta, e comunque in misura non superiore al valore del canone annuo medesimo moltiplicato per la durata della locazione;
- in sede di collaudo delle opere che saranno eseguite verrà verificato il costo effettivamente sostenuto e pertanto, in caso di scostamenti in difetto di oltre il 5% rispetto all'offerta di gara, sarà ridefinito proporzionalmente il canone offerto a vantaggio dell'amministrazione.;

- il Consorzio della Chiusa di Casalecchio e del Canale di Reno potrà effettuare interventi di manutenzione del mantello della Chiusa; la cantierizzazione comporterà l'utilizzo di una parte del Parco del Lido per consentire l'accesso ed il transito di mezzi. Tali interventi saranno preventivamente comunicati al gestore del Chiosco e non saranno oggetto di ricontrattazione o modifica delle condizioni che saranno pattuite in sede di contratto di locazione;

- per l'individuazione della migliore offerta che consenta un modello di gestione a presidio della sicurezza e a servizio dell'utenza del parco sono stati concordati con l'Amministrazione Comunale i seguenti elementi di valutazione dell'offerta tecnica economica a carico degli operatori economici:

a) Qualità della proposta tecnica (90% del punteggio):

- qualità del progetto proposto;
- qualità dei materiali utilizzati (design, comfort, durabilità, ecc.);
- minimizzazione dell'impatto sull'ambiente degli impianti e dei materiali;
- scelta dei materiali e delle soluzioni tecniche rispetto al futuro valore patrimoniale;
- accessibilità alla struttura e armonizzazione del progetto con l'ambiente circostante;
- costo dell'intervento proposto;
- realizzazione di impianti di telesorveglianza ed eventuale vigilanza privata;
- durata orario di apertura giornaliera del Chiosco al pubblico nella fascia oraria 7 - 24
- caratteristiche e attitudini dei soggetti promotori (competenze ed esperienze maturate nel settore);
- possibilità di attivare sinergie con il tessuto economico ed associativo locale in relazione al contesto storico ed ambientale in cui si colloca il Chiosco;
- le caratteristiche e attitudini dei soggetti promotori (competenze ed esperienze maturate nel settore);
- tipo di attività e/o somministrazione offerta (ad esempio se si intenda aprire una gelateria, un bar, una ristorazione, ecc.);
- tipo di offerta (prodotti, modalità di somministrazione, qualità delle materie prime, ecc.);
- attività complementari proposte, come ad esempio offerte mirate ad una determinata tipologia di utenza, serate a tema, musica dal vivo, ecc.;

b) Offerta economica (10% del punteggio) determinata come rialzo offerto sul canone mensile che sarà ridotto per tener conto dei lavori effettivamente realizzati; quanto sarà offerto in aumento non sarà oggetto di riduzione in caso di scomputo dei lavori che saranno eventualmente effettuati.

Considerato infine che:

- è di pubblico interesse il presidio dell'area e la gestione e manutenzione del chiosco e della zona circostante e ritenuto di procedere alla selezione del locatore mediante avviso pubblico utilizzando i suddetti indirizzi di valutazione più specificamente dettagliati e descritti nell'avviso pubblico allegato A alla presente determinazione di cui forma parte integrante e sostanziale al fine di pervenire all'aggiudicazione del contratto di locazione allegato B alla presente determinazione di cui forma parte integrante e sostanziale;

- che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990

Visti:

- il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267;
- la Legge n. 241/1990 s.m.i.;
- il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA



per i motivi sopra descritti e che qui si intendono tutti richiamati:

- **di pervenire** alla locazione del chiosco sito nel Parco Lido secondo i sotto elencati indirizzi:
 - a. **Qualità della proposta tecnica** che analizza la qualità e la tipologia di intervento edile ed impiantistico oltre alla qualità del progetto imprenditoriale, attribuendo il 90% del punteggio ai seguenti elementi:
 - qualità del progetto proposto;
 - qualità dei materiali utilizzati (design, comfort, durabilità, ecc.);
 - minimizzazione dell'impatto sull'ambiente degli impianti e dei materiali;
 - scelta dei materiali e delle soluzioni tecniche rispetto al futuro valore patrimoniale;
 - accessibilità alla struttura
 - costo dell'intervento proposto;
 - realizzazione di impianti di telesorveglianza
 - durata orario di apertura giornaliera del Chiosco al pubblico nella fascia oraria 7 – 24
 - caratteristiche e attitudini dei soggetti promotori (competenze ed esperienze maturate nel settore);
 - tipo di attività e/o somministrazione offerta (ad esempio se si intenda aprire una gelateria, un bar, una ristorazione, ecc...)
 - tipo di offerta (prodotti, modalità di somministrazione, qualità delle materie prime, ecc.).
 - attività complementari proposte, come ad esempio offerte mirate ad una determinata tipologia di utenza, serate a tema, musica dal vivo, ecc.;
 - b. **offerta economica** determinata come rialzo offerto sul canone mensile che sarà ridotto per tener conto dei lavori effettivamente realizzati, fino ad un punteggio massimo del 10%.
- **di approvare** a tal fine l'Avviso pubblico allegato A;
- **di esperire** conseguentemente la procedura tramite pubblicazione dell'avviso di gara per l'individuazione del soggetto gestore che contempra come elementi premianti i seguenti criteri sopra richiamati e che qui si riportano in breve:
 - ✓ Qualità della proposta progettuale dell'intervento edile proposto fino ad un punteggio massimo di 25 punti;
 - ✓ Tipo di intervento sul Chiosco fino ad un punteggio massimo di 10 punti;
 - ✓ Realizzazione di impianto di video-sorveglianza ed eventuale vigilanza privata fino ad un punteggio massimo di 15 punti;
 - ✓ Durata orario di apertura giornaliera del Chiosco al pubblico fino ad un punteggio massimo di 10 punti;
 - ✓ Qualità del progetto imprenditoriale fino ad un punteggio massimo di 20 punti;
 - ✓ Attività complementari fino ad un punteggio massimo di 10 punti.
 - ✓ Offerta economica fino ad un punteggio massimo di 10 punti.
- **di approvare** lo schema di contratto di locazione allegato B;
- **di dare atto che:**
 - l'Amministratore Unico sottoscriverà il contratto di locazione commerciale, della durata di 6 anni prorogabili di ulteriori 6 anni, all'aggiudicatario della gara di cui trattasi;

- che il gestore sarà chiamato a sottoscrivere apposito atto di locazione a titolo gratuito con il Comune di Casalecchio di Reno per la gestione dell'area non di proprietà di Adopera;

- che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 è il firmatario del presente atto;

- che il presente provvedimento ha validità dal momento della sua sottoscrizione;

- di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul sito della Società nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

L'AMMINISTRATORE UNICO
Dr. Marco Castellani

Allegato

- Bozza avviso pubblico;
- Schema di contratto di locazione.



OGGETTO: LOCAZIONE DA USO COMMERCIALE DEL CHIOSCO DI PROPRIETA' DI ADOPERA S.R.L. SITO ALL'INTERNO DEL PARCO LIDO A CASALECCHIO DI RENO - NOMINA COMMISSIONE TECNICA.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno n. 108 del 23/12/2021, del Consiglio Comunale di Zola Predosa n. 100 del 29/12/2021 e del Consiglio Comunale di Monte San Pietro n. 129 del 29/12/2021, con le quali è stato approvato il Piano Operativo Aziendale di Adopera per l'anno 2022.

Premesso che:

- il Comune di Casalecchio di Reno con Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 05/04/2022 avente ad oggetto: "LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE DEL CHIOSCO DI PROPRIETA' DI ADOPERA SOCIETA' IN HOUSE S.R.L. SITO ALL'INTERNO DEL PARCO DEL LIDO A CASALECCHIO DI RENO - INDIRIZZI PER LA DEFINIZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO" ha deciso di attivare una procedura pubblica per l'affidamento della gestione del Chiosco Lido, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa derivante dal miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- con successiva determinazione a firma dell'Amministratore Unico di Adopera S.r.l. n. 15 del 12/04/2022 avente ad oggetto: "LOCAZIONE DA USO COMMERCIALE DEL CHIOSCO SITO ALL'INTERNO DEL PARCO LIDO A CASALECCHIO DI RENO - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, ALLEGATI E SCHEMA DI CONTRATTO", ha fatto propri gli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale con la deliberazione di cui sopra e ha dato avvio alla procedura tramite avviso pubblico.

Dato atto che il termine per la partecipazione alla gara del giorno 9/05/2022 per la locazione del Chiosco Lido era fissato nell'8/05/2022.

Considerato che entro i termini di cui sopra sono pervenute tramite PEC n. 9 offerte identificate ai seguenti protocolli:

N.	PROT.	data
1	860	05/05/2022
2	866-867	06/05/2022
3	869	07/05/2022
4	870	08/05/2022
5	871	08/05/2022
6	872-873-874	08/05/2022
7	875	08/05/2022
8	876-878	08/05/2022
9	879	08/05/2022

Richiamato l'avviso pubblico per l'affidamento in locazione ad uso commerciale del chiosco di proprietà di Adopera S.r.l. sito all'interno del Parco del Lido di Casalecchio di Reno nel quale:

- si definisce l'oggetto della locazione;
- si individua lo stato di fatto in cui si trova il chiosco che avrà necessità di lavori edili ed impiantistici specifici prima dell'avvio dell'attività;
- si richiama la modalità di gestione richiesta o possibile sull'area oggetto di locazione;

- si individuano gli obblighi del conduttore;
- si specifica il canone di locazione in € 1.090,00/mese oltre iva, detto che lo stesso sarà oggetto di modifica in sede di gara rispetto all'offerta del concorrente;
- si specificano i requisiti di partecipazione alla gara di cui trattasi;
- si individuano i termini e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione;
- si specifica che le modalità di aggiudicazione saranno mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del Codice dei Contratti.

Detto che nell'avviso sopra richiamato sono riportati i criteri di valutazione dell'offerta tecnica/economica rispetto a quanto sotto meglio esplicitato:

- Qualità della proposta progettuale dell'intervento edile proposto fino ad un punteggio massimo di 25 punti;
- Tipo di intervento sul Chiosco fino ad un punteggio massimo di 10 punti;
- Realizzazione di impianto di video-sorveglianza fino ad un punteggio massimo di 15 punti;
- Durata orario di apertura giornaliera del Chiosco al pubblico fino ad un punteggio massimo di 10 punti;
- Qualità del progetto imprenditoriale fino ad un punteggio massimo di 20 punti;
- Attività complementari fino ad un punteggio massimo di 10 punti;
- Offerta economica fino ad un punteggio massimo di 10 punti;

Dato atto che si rende necessario, per la valutazione delle offerte pervenute, nominare una commissione giudicatrice ai sensi di quanto disposto dagli artt. 77 e 78 del D. Lgs. 50/2016 giacché il metodo di aggiudicazione scelto per l'affidamento della gestione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto disposto dall'art. 95 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

Ritenuto opportuno nominare, quali componenti la commissione giudicatrice della procedura di affidamento di cui si tratta, le seguenti figure che sono in possesso dell'esperienza necessaria in materia per la valutazione dell'Offerta Tecnica le seguenti figure:

- Ing. Francesco M. Cellini, Direttore Tecnico Coordinatore di Adopera S.r.l., in qualità di Presidente;
- Ing. Barbara Devani, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Mobilità del Comune di Casalecchio di Reno, in qualità di esperto tecnico;
- Ing. Sara Prince, Servizio Tecnico Edifici di Adopera S.r.l. società in house, in qualità di esperto tecnico;

relativamente ai quali è stato acquisito agli atti il curriculum vitae e la dichiarazione di compatibilità alla funzione.

Detto che le funzioni di verbalizzazione saranno svolte dalla Sig.ra Grazia Fantini, Referente ufficio Gare e Contratti di Adopera S.r.l.

Dato atto che:

- non vi sono spese in quanto la commissione tecnica è formata interamente da dipendenti di Adopera e del Comune di Casalecchio di Reno;
- il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 è il firmatario del presente atto;

Visti:

- il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

- la Legge n. 241/1990 s.m.i.;

DETERMINA

per i motivi sopra descritti e che qui si intendono tutti richiamati:



1. di dare atto che le candidature per la partecipazione all'avviso pubblico per l'affidamento in locazione ad uso commerciale del chiosco di proprietà di Adopera S.r.l. sito all'interno del Parco Lido di Casalecchio di Reno, pervenute entro la data dell'8/05/2022, sono le seguenti:

N.	PROT.	data
1	860	05/05/2022
2	866-867	06/05/2022
3	869	07/05/2022
4	870	08/05/2022
5	871	08/05/2022
6	872-873-874	08/05/2022
7	875	08/05/2022
8	876-878	08/05/2022
9	879	08/05/2022

2. di nominare, quali componenti della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche/economiche nella procedura di locazione ad uso commerciale dell'immobile sito all'interno del Parco Lido di proprietà di Adopera, le seguenti figure che sono in possesso di esperienza necessaria in materia:
 - Ing. Francesco M. Cellini, Direttore Tecnico Coordinatore di Adopera S.r.l., in qualità di Presidente;
 - Ing. Barbara Devani, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Mobilità del Comune di Casalecchio di Reno, in qualità di esperto tecnico;
 - Ing. Sara Prince, Servizio Tecnico Edifici di Adopera S.r.l. società in house, in qualità di esperto tecnico;
3. che le funzioni di verbalizzazione saranno svolte dalla Sig.ra Grazia Fantini, Referente ufficio Gare e Contratti di Adopera S.r.l.;
4. che le offerte verranno valutate secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di quanto disposto dall'art. 95 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e come meglio specificato nell'avviso pubblico;
5. di dare atto che:
 - la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa;
 - il presente provvedimento ha validità dal momento della sua sottoscrizione;
 - che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 è il firmatario del presente atto;
6. di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul sito di Adopera S.r.l. nella sezione "Società Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, comma 32 della Legge 190/2012.

L'Amministratore Unico
Dr. Marco Castellani

OGGETTO: APPROVAZIONE “RELAZIONE DEL RPCT ANNO 2021” E ADOZIONE DELLA PROPOSTA DI “AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER IL TRIENNIO 2022-2024”.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Richiamate in merito le seguenti disposizioni normative:

- art. 1 comma 8 della L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministrazione” che dispone che si adotti ogni anno il Piano triennale di prevenzione della corruzione, contenente l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli;
- D.Lgs 33/2013 avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- D.Lgs 39/2013 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della L. 190/2012”;
- art. 19 del D.L. 90/2014 che trasferisce ad ANAC le competenze in materia di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni, attribuendo alla stessa il compito di adottare il PNA Piano Nazionale Anticorruzione quale atto di indirizzo rivolto a tutte le Amministrazioni che devono adottare i PTPCT, nonché il potere di vigilanza sulla qualità dei Piani adottati dagli Enti;
- D.Lgs 97/2016 avente ad oggetto: “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs 33/2013, ai sensi dell’art. 7 della L. 124/2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

Richiamati i seguenti atti assunti dall’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC:

- Delibera n. 831/2016 “approvazione del PNA 2016”;
- Delibera n. 1309/2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, co. 2, del D.Lgs 33/2013”
- Determina n. 1310/2016 approvazione “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs 33/2013 così come modificato dal D.Lgs 97/2016”;
- Determina n. 1134/2017, in vigore dal 5/12/2017, avente ad oggetto: “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e dagli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche economici”;
- Determina n. 1208/2017 avente ad oggetto: “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
- Delibera n. 141/2018 avente ad oggetto “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 e attività di vigilanza dell’Autorità”;
- Delibera 1064 del 13.11.2019 di approvazione del PNA 2019 con i relativi allegati:
 1. Indicazione rischi corruttivi;

2. Rotazione del personale;

3. Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del RPCT;

- Delibera n. 201/2022 avente ad oggetto "Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2022 e attività di vigilanza dell'Autorità.



Richiamate inoltre le proprie precedenti determinazioni:

- n. 3 del 18/04/2017;

- n. 1 del 10/01/2018;

- n. 5 del 28/01/2019;

- n. 10 del 25/06/2019;

con la quali si è provveduto agli adempimenti in materia di PTPC per il periodo 2016-2019, nonché le successive determinazioni:

- n. 2 del 28/01/2020;

- n. 5 del 22/03/2021,

con le quali si è predisposta relazione di aggiornamento al PTPC rispettivamente per il triennio 2020-2022 e 2021-2023;

Esaminate:

- la relazione al PTPC anno 2021;

- la proposta di aggiornamento del PTPC 2022-2024;

così come predisposte dalla Responsabile della Prevenzione della Corruzione, della Trasparenza e dell'accesso civico, nominata con propria determinazione n. 5 del 10/04/2018 e condivise nella struttura e nei contenuti.

Considerato che:

- vengono costantemente aggiornati i dati collegati al Programma di Trasparenza e al Piano di prevenzione della corruzione previsti dalla L. 190/2012 e dal D.Lgs 33/2013 e loro s.m.i.

- ogni elemento utile alla correttezza e trasparenza è meritevole di attenzione e contribuisce positivamente all'immagine della Società soprattutto in considerazione della tutela degli interessi degli stakeholders aziendali siano essi individui, istituzioni e utenti in genere;

- la corretta attuazione della normativa è da considerarsi la continuazione delle politiche aziendali che hanno portato all'introduzione del Codice di Comportamento (Regolamento interno);

- il PTPCT è strettamente connesso al Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2001 "MOG" che costituisce il sistema strutturato ed organico di procedure e regole che la Società utilizza e rispetta allo scopo di ridurre il rischio di commissione dei reati con l'obiettivo di costituire l'esimente ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

Dato atto che non si è provveduto ad apportare variazioni al MOG in vigenza in quanto rispondente anche alle variazioni normative intervenute mentre si è proceduto con l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza e Anticorruzione 2022-2024 predisposto dalla RTPC e da considerarsi sempre atto integrativo del MOG.

Vista la proposta di aggiornamento del Piano della Trasparenza e gestione degli adempimenti in relazione agli obblighi della trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni, ritenuta accoglibile.

Dato atto infine che:

- tutte le attività svolte da Adopera sono strumentali a quelle dei propri Comuni Soci;
- è comunque opportuno che la Società adotti atti e provvedimenti autonomi e/o distinti da quelli dei propri Soci.

Considerato in ultimo che MOG e PTPCT devono rimanere raccordati e complementari.

Verificata il costante e corretto flusso informativo con l'Avv. Alessandro Vasi quale Organo di Vigilanza di Adopera S.r.l. nonché acquisito il suo parere e quello espresso dalla Responsabile della Prevenzione della Corruzione, della Trasparenza e dell'accesso civico Sig.ra Grazia Fantini.

Ravvisata la propria competenza all'adozione della presente determinazione ai sensi del mandato ricevuto e di quanto disposto dall'art. 20 dello Statuto societario.

Visto il Comunicato del Presidente dell'Autorità del 17/11/2021 che, tenuto conto del protrarsi dell'emergenza sanitaria determinata dal Covid-19, differisce al 31 gennaio 2022 i termini per la redazione della relazione al Piano 2021 e l'aggiornamento dello stesso per il periodo 2022-2024.

Visti:

- il D.Lgs 267/2000;
- D.Lgs 231/2001 e s.m.i.;
- D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- la Determinazione ANAC n. 1134/2017;
- le Delibere ANAC n. 141/2018, n. 1064/2019, n. 213/2020;

DETERMINA

per le motivazioni ampiamente espresse in premessa, che si intendono qui interamente richiamate:

- **di confermare** il Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2001 "MOG" di Adopera S.r.l. così come vigente e pubblicato;
- **di ribadire** che le attività svolte per la realizzazione di misure organizzative di prevenzione e controllo di carattere generale, secondo quanto disposto all'art. 1, comma 9 della L. 190/2012, previste nei Piani esistenti, sono regolari;
- **di prendere atto** della relazione dell'RPCT anno 2021, depositata agli atti d'ufficio;
- **di adottare** l'aggiornamento del Piano triennale della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza triennio 2022-2024 (PTPCT) predisposto dal RPCT, contenuto nella relazione al PTPCT 2021, depositato agli atti d'ufficio;
- **di mantenere attivo** il dialogo con i Comuni Soci a favore di una fattiva regia delle attività poste in essere dalla Società con particolare riferimento al ruolo di direzione, coordinamento e controllo analogo dell'azione ai sensi di legge;

- **di informare** l'Organo di Vigilanza Avv. Alessandro Vasi ed i Comuni Soci di quanto approvato ed adottato e trasmettere copia completa di tutta la documentazione allo stesso OdV ed ai rispettivi Responsabili della Trasparenza;




- di dare ampia informazione dei documenti aggiornati ai dipendenti della Società;

- di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul sito della Società nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

L'Amministratore Unico
Dot. Marco Castellani

Determinazione dell'Amministratore Unico n. 18 del 07/06/2022



OGGETTO: LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL PERSONALE DIPENDENTE DI ADOPERA S.R.L. PER L'ANNO 2021.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Richiamate:

- le deliberazioni del Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno n. 108 del 23/12/2021, del Consiglio Comunale di Zola Predosa n. 100 del 29/12/2021 e del Consiglio Comunale di Monte San Pietro n. 129 del 29/12/2021, con le quali è stato approvato il Piano Operativo Aziendale di Adopera per l'anno 2022.
- il Sistema di Misurazione e Valutazione delle performance individuale allegato A) del verbale di accordo di contrattazione decentrata sottoscritto in data 15/06/2021.

Preso atto della conclusione del processo di valutazione della performance dei dipendenti per l'anno 2021 svoltosi secondo le linee del vigente Sistema di Misurazione e Valutazione.

Verificato che:

- la spesa per il premio di produttività per l'anno 2021, unitamente alle altre spese di personale, non supera i limiti disposti dalla normativa vigente;
- le somme sono utilizzate nel rispetto delle destinazioni di cui all'accordo stipulato, come sopra richiamato.

Dato atto che la somma della produttività 2021 destinata ai dipendenti, da liquidarsi con il presente atto, ammonta ad una spesa complessiva di € 43.935,91 comprensiva di oneri.

Atteso che occorre dare esecuzione all'accordo richiamato e liquidare al personale dipendente, come da documentazione in atti, il premio di produttività relativo all'anno 2021.

Dato atto che il Responsabile del procedimento è l'Amministratore Unico, che sottoscrive per competenza il presente provvedimento.

Visti:

- il D.Lgs n. 267/2000;
- la normativa vigente in materia di personale;

DETERMINA

per le ragioni meglio espresse in premessa,

1) di dare atto che la somma dei compensi relativi al premio di produttività per l'anno 2021, destinata ai dipendenti della Società ammonta a complessivi € 43.935,91, comprensiva di oneri;

2) di provvedere a liquidare tali compensi per € 43.935,91 compresi oneri;



3) di assicurare che:

- a) la spesa per i compensi relativi al premio di produttività per l'anno 2021, unitamente alle altre spese di personale, non supera i limiti disposti dalla normativa vigente;
- b) le somme sono utilizzate nel rispetto delle destinazioni di cui all'accordo di contrattazione decentrata stipulato in data 15/06/2021, come richiamato in premessa;

4) di dare atto che:

- si è provveduto preventivamente ad accertare la compatibilità della spesa relativa ai compensi per il premio di produttività per l'anno 2021 con le disponibilità del POA 2022;
- sull'ammontare complessivo di tali compensi gravano gli oneri riflessi e l'Irap previsti nelle disponibilità del POA 2022;

5) di dare mandato all'Ufficio Personale affinché dia attuazione agli adempimenti di competenza connessi al presente atto;

6) di dare atto che:

- il presente provvedimento ha validità dal momento della sua sottoscrizione;
- il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 è il firmatario del presente atto;

7) di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul sito della Società nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

L'Amministratore Unico
Dott. Marco Castellani

OGGETTO: LOCAZIONE DA USO COMMERCIALE DEL CHIOSCO DI PROPRIETA' DI ADOPERA S.R.L. SITO ALL'INTERNO DEL PARCO LIDO A CASALECCHIO DI RENO – PRESA D'ATTO DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE TECNICA.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno n. 108 del 23/12/2021, del Consiglio Comunale di Zola Predosa n. 100 del 29/12/2021 e del Consiglio Comunale di Monte San Pietro n. 129 del 29/12/2021, con le quali è stato approvato il Piano Operativo Aziendale di Adopera per l'anno 2022.

Dato atto che:

- il Comune di Casalecchio di Reno con Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 05/04/2022 avente ad oggetto: "locazione da uso commerciale del Chiosco sito all'interno del Parco Lido a Casalecchio di Reno – indirizzi per la definizione dell'avviso pubblico" ha deciso di attivare una procedura pubblica per l'affidamento della gestione del Chiosco Lido, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa derivante dal miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con propria successiva determinazione n. 15 del 12/04/2022 avente ad oggetto: "locazione da uso commerciale del Chiosco sito all'interno del Parco Lido a Casalecchio di Reno – approvazione avviso pubblico, allegati e schema di contratto", ha fatto propri gli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale con la deliberazione di cui sopra e ha dato avvio alla procedura tramite avviso pubblico stabilendo i criteri per l'individuazione del gestore e approvando l'Avviso pubblico e lo schema di Contratto di locazione;
- con propria successiva determinazione n. 16 del 16/05/2022 si prendeva atto delle candidature pervenute al protocollo della Società e si nominava la Commissione Tecnica giudicatrice per la valutazione delle offerte tecnico/economiche presentate, da valutarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, come meglio specificato nell'avviso pubblico, individuando contestualmente la figura della segretaria verbalizzante.

Preso atto che:

- in data 09/05/2022 il seggio di gara procedeva in seduta pubblica alla verifica della documentazione amministrativa presentata ammettendo i tre candidati e redigendo il relativo verbale identificato con il n. 1 che pur costituendo parte integrante del presente atto risulta depositato agli atti d'ufficio;
- la Commissione Tecnica si riuniva in seduta riservata in data 16/05/2022, 17/05/2022, 25/05/2022 e 6/06/2022 redigendo i relativi verbali n. 2, 3, 4 e 5 che pur costituendo parte integrante del presente atto risultano depositati agli atti d'ufficio;
- che il Seggio di gara e la Commissione tecnica hanno provveduto a restituire nelle mani del Responsabile del Procedimento i suddetti verbali affinché ne prendesse atto tramite apposita determinazione e provvedesse alla relativa pubblicazione dei risultati.

Considerato che dai verbali redatti dalla Commissione tecnica si evince la proposta di aggiudicazione nei confronti del concorrente FRL FOOD S.r.l. con sede a Bologna in Via Santa Margherita, 6 – P.IVA/C.F. 03904561200, che ha ottenuto il punteggio migliore pari a 91,508/100.

Ritenuto pertanto di prendere atto di tale proposta così come risulta dai verbali di gara, e che tale aggiudicazione non è al momento efficace ma lo diverrà solo al momento dell'avvenuta verifica dei requisiti ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016.

Preso atto che della proposta di aggiudicazione verrà data comunicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, all'aggiudicataria, agli ulteriori concorrenti mediante pubblicazione sul sito della Società alla home page.

Visti:

- il D. Lgs. 50/2016;
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;
- la Legge n. 241/1990 s.m.i.;

DETERMINA

per le ragioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate e richiamate:

- 1) di prendere atto del verbale n. 1 redatto dal Seggio di gara e dei verbali n. 2, 3, 4 e 5 redatti dalla Commissione Tecnica della procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del gestore del Chiosco all'interno del Parco Lido dai quali risulta che la miglior offerta è quella presentata dall'Impresa FRL FOOD S.r.l. con sede a Bologna in Via Santa Margherita, 6 – P.IVA/C.F. 03904561200, che ha ottenuto il punteggio migliore pari a 91,508/100;
- 2) di confermare il contenuto dei suddetti verbali della Commissione Tecnica;
- 3) di provvedere a dare avvio alla verifica di tutti i requisiti, condizione necessaria affinché l'aggiudicazione divenga efficace secondo il disposto dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016;
- 4) di rimandare quindi a successiva determinazione la definizione dell'efficacia dell'aggiudicazione, dopo aver verificato che i requisiti dichiarati siano regolari;
- 3) di provvedere a quanto necessario per addvenire alla sottoscrizione del contratto di locazione commerciale tra Adopera S.r.l. e l'Impresa FRL FOOD S.r.l.;
- 6) di dare atto che:
 - il presente provvedimento ha validità dal momento della sua sottoscrizione;
 - il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 è il firmatario del presente atto;
- 7) di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul sito della Società nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

L'Amministratore Unico
Dott. Marco Castellani



OGGETTO: LIQUIDAZIONE "INDENNITA' DI RISCHIO E DISAGIO ANNO 2021" AI DIPENDENTI DELLA SOCIETA' AVENTI DIRITTO.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso che con le deliberazioni del Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno n. 108 del 23/12/2021, del Consiglio Comunale di Zola Predosa n. 100 del 29/12/2021 e del Consiglio Comunale di Monte San Pietro n. 129 del 29/12/2021, è stato approvato il Piano Operativo Aziendale di Adopera per l'anno 2022.

Richiamato l'Accordo Unico, siglato dal sindacato e dai rappresentanti sindacali, del 19/05/2016 ai punti 13 e 14 relativi alle indennità disagio e rischio.

Dato atto che devono essere riconosciute le "indennità di rischio e disagio" spettanti ai dipendenti aventi diritto come da accordo soprarichiamato per la somma, comprensiva di oneri, pari ad € 9.295,78 (di cui 2.025,97 relativa agli ex dipendenti Secim).

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione al personale dipendente avente diritto, come da documentazione in atti, delle indennità di rischio e disagio relative all'anno 2021 così come previsto nel suddetto Accordo Unico.

Dato atto che il Responsabile del procedimento è l'Amministratore Unico, che sottoscrive per competenza il presente provvedimento.

Visti:

- il D.Lgs 267/2000;
- la normativa vigente in materia di personale;

DETERMINA

1) di dare atto che la somma delle indennità di rischio e disagio anno 2021 ammonta a complessivi € 9.295,78 (di cui 2.025,97 relativa agli ex dipendenti Secim) comprensiva di oneri;

2) di provvedere a liquidare le quote di indennità di rischio e disagio anno 2021 per € 9.295,78 (di cui 2.025,97 relativa agli ex dipendenti Secim) compresi oneri;

3) di assicurare che le somme sono utilizzate nel rispetto delle destinazioni di cui all'accordo stipulato;

4) di dare atto che si è provveduto ad accertare preventivamente la compatibilità della spesa con le disponibilità del POA 2022;


5) di dare mandato all'Ufficio Personale affinché dia attuazione agli adempimenti di competenza, connessi al presente atto;

6) di dare atto che il presente provvedimento ha validità dal momento della sua sottoscrizione;

7) di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul sito della Società nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.



L'Amministratore Unico
Dott. Marco Castellani



OGGETTO: LOCAZIONE DA USO COMMERCIALE DEL CHIOSCO DI PROPRIETA' DI ADOPERA S.R.L. SITO ALL'INTERNO DEL PARCO LIDO A CASALECCHIO DI RENO – AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALL'IMPRESA FRL FOOD S.R.L.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Richiamate:

- le deliberazioni del Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno n. 108 del 23/12/2021, del Consiglio Comunale di Zola Predosa n. 100 del 29/12/2021 e del Consiglio Comunale di Monte San Pietro n. 129 del 29/12/2021, con le quali è stato approvato il Piano Operativo Aziendale di Adopera per l'anno 2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale di Casalecchio di Reno n. 63 del 05/04/2022 avente ad oggetto: "locazione da uso commerciale del Chiosco sito all'interno del Parco Lido a Casalecchio di Reno – indirizzi per la definizione dell'avviso pubblico" con la quale l'Amministrazione ha espresso gli indirizzi per avviare una procedura ad evidenza pubblica volta a concedere in locazione ad uso commerciale l'immobile sito all'interno del Parco Lido di proprietà di Adopera S.r.l. con l'intento di riqualificare il bene medesimo e sviluppare l'area del Parco Lido per una migliore fruibilità e possibilità di usufruire di servizi da parte della collettività.

Dato atto che:

- con propria determinazione n. 15 del 12/04/2022 avente ad oggetto: "locazione da uso commerciale del Chiosco sito all'interno del Parco Lido a Casalecchio di Reno – approvazione avviso pubblico, allegati e schema di contratto", ha fatto propri gli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale con la deliberazione di cui sopra e ha dato avvio alla procedura tramite avviso pubblico stabilendo i criteri per l'individuazione del gestore e approvando l'Avviso pubblico e lo schema di Contratto di locazione;
- con propria successiva determinazione n. 16 del 16/05/2022 prendeva atto delle candidature pervenute al protocollo della Società e nominava la Commissione Tecnica giudicatrice per la valutazione delle offerte tecnico/economiche presentate, da valutarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, come meglio specificato nell'avviso pubblico, individuando contestualmente la figura della segretaria verbalizzante.

Preso atto che:

- in data 09/05/2022 il seggio di gara procedeva in seduta pubblica alla verifica della documentazione amministrativa presentata ammettendo tutti i candidati e redigendo il relativo verbale identificato con il n. 1 che pur costituendo parte integrante del presente atto risulta depositato agli atti d'ufficio;
- la Commissione Tecnica si riuniva in seduta riservata in data 16/05/2022, 17/05/2022, 25/05/2022 e 6/06/2022 redigendo i relativi verbali n. 2, 3, 4 e 5 che pur costituendo parte integrante del presente atto risultano depositati agli atti d'ufficio;
- che il Seggio di gara e la Commissione tecnica hanno provveduto a restituire nelle mani del Responsabile del Procedimento i suddetti verbali affinché ne prendesse atto tramite apposita determinazione e provvedesse alla relativa pubblicazione dei risultati.



Considerato che:

- dai verbali redatti dalla Commissione tecnica si evince la proposta di aggiudicazione nei confronti del concorrente FRL FOOD S.r.l. con sede a Bologna in Via Santa Margherita, 6 – P.IVA/C.F. 03904561200, che ha ottenuto il punteggio migliore pari a 91,508/100;
- con successiva propria determinazione n. 19/2022 si è provveduto a prendere atto dei lavori della Commissione Giudicatrice come risultanti dai verbali di gara, in quella sede approvati, dai quali risulta la proposta di aggiudicazione nei confronti del concorrente FRL FOOD S.r.l. con sede a Bologna in Via Santa Margherita, 6 – P.IVA/C.F. 03904561200, che ha ottenuto un punteggio riparametrato di 91,508 punti su 100 punti assegnabili;
- si è provveduto ad effettuare la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, secondo il disposto dell'art. 32, comma 7 tramite procedure ex art. 216, comma 13 D. Lgs. 50/2016, che sono risultati regolari.

Ritenuto pertanto:

- di confermare, in questa sede, l'aggiudicazione ex art. 32, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 così come risulta dai verbali di gara, di cui si è preso atto con precedente determinazione n. 19/2022, avendo completato le verifiche secondo il disposto dell'art. 32, comma 7 del medesimo decreto e rendendo pertanto tale aggiudicazione efficace;
- di provvedere alla pubblicazione dell'esito nelle medesime modalità dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso di gara;
- di dare comunicazione di aggiudicazione efficace, nei termini di legge, al concorrente aggiudicatario, a conferma di quanto indicato nei verbali di gara relativi all'aggiudicazione e di quanto indicato nella precedente determinazione n. 19/2022;
- di confermare che il Comune di Casalecchio di Reno prenderà atto della presente determinazione di aggiudicazione efficace e della sottoscrizione del contratto di locazione tra Adopera e Frl Food S.r.l. e provvederà a sottoscrivere proprio contratto di locazione a titolo gratuito con l'operatore economico per regolare la gestione e manutenzione delle aree di verdi non ricomprese nel perimetro della proprietà di Adopera S.r.l., così come indicato nell'Avviso di gara.

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi degli artt. 5 e 7 della l. 241/90 è l'Amministratore Unico della Società.

Visti:

- il D. Lgs 50/2016;
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;
- la Legge n. 241/1990 s.m.i.;

DETERMINA

per le ragioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate e richiamate:

1. di confermare, per le motivazioni espresse in premessa, l'aggiudicazione nei confronti del concorrente dall'Impresa FRL FOOD S.r.l. con sede a Bologna in Via Santa Margherita, 6 – P.IVA/C.F. 03904561200, che ha ottenuto il punteggio migliore pari a 91,508 punti su 100 punti assegnabili;
2. di definire tale aggiudicazione efficace ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 in quanto tutti i requisiti sono stati controllati e sono risultati regolari;

3. di dare comunicazione all'aggiudicatario della presente determinazione di efficacia dell'aggiudicazione per gli adempimenti di conseguenza;

4. di provvedere alla pubblicazione dell'esito nelle medesime modalità della pubblicazione dell'avviso di gara;

5. di provvedere alla sottoscrizione del contratto di locazione con l'aggiudicatario e a tutti gli atti conseguenti e necessari affinché lo stesso operatore economico possa dare inizio alla propria attività;

6. di dare atto che il Comune di Casalecchio di Reno, preso atto della determinazione di aggiudicazione efficace e quindi della sottoscrizione del relativo contratto provvederà a sottoscrivere con l'Impresa FRL FOOD S.r.l. un contratto di locazione a titolo gratuito per la gestione e manutenzione delle aree di verdi di proprietà dell'Ente, non ricomprese nel perimetro del contratto tra Adopera e lo stesso operatore economico;


7. di dare atto che:

- il presente provvedimento ha validità dal momento della sua sottoscrizione;

- il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 è il firmatario del presente atto;

8. di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul sito della Società nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, comma 32 della Legge 190/2012.

L'Amministratore Unico
Dott. Marco Castellani



Determinazione Amministratore Unico n. 22 del 28/09/2022



OGGETTO: RICORSO PROMOSSO DA BINOCOLO S.N.C. AVANTI AL TAR EMILIA ROMAGNA NEI CONFRONTI DI ADOPERA S.R.L. IN RELAZIONE ALL'AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALL'IMPRESA FRL FOOD S.R.L. DELLA LOCAZIONE DA USO COMMERCIALE DEL CHIOSCO SITO ALL'INTERNO DEL PARCO LIDO A CASALECCHIO DI RENO.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Richiamate:

- le deliberazioni del Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno n. 108 del 23/12/2021, del Consiglio Comunale di Zola Predosa n. 100 del 29/12/2021 e del Consiglio Comunale di Monte San Pietro n. 129 del 29/12/2021, con le quali è stato approvato il Piano Operativo Aziendale di Adopera per l'anno 2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale di Casalecchio di Reno n. 63 del 05/04/2022 avente ad oggetto: "locazione da uso commerciale del Chiosco sito all'interno del Parco Lido a Casalecchio di Reno – indirizzi per la definizione dell'avviso pubblico" con la quale l'Amministrazione ha espresso gli indirizzi per avviare una procedura per concedere in locazione l'immobile sito all'interno del Parco Lido di proprietà di Adopera S.r.l. con l'intento di riqualificare il bene medesimo e sviluppare l'area del Parco Lido per una migliore fruibilità e possibilità di usufruire di servizi da parte della collettività;
- la proprie determinazioni:
 - n. 15/2022 avente ad oggetto: "locazione da uso commerciale del Chiosco sito all'interno del Parco Lido a Casalecchio di Reno – approvazione avviso pubblico, allegati e schema di contratto", con la quale Adopera ha fatto propri gli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale con la deliberazione di cui sopra e ha dato avvio alla procedura tramite avviso pubblico stabilendo i criteri per l'individuazione del gestore e approvando l'Avviso pubblico e lo schema di Contratto di locazione;
 - n. 16/2022 con la quale si è preso atto delle candidature pervenute al protocollo della Società e nominata la Commissione Tecnica giudicatrice per la valutazione delle offerte tecnico/economiche presentate;
 - n. 19/2022 con la quale si è preso atto dei lavori della Commissione Giudicatrice come risultanti dai relativi verbali di gara, con proposta di aggiudicazione nei confronti del concorrente Frl Food S.r.l. con sede a Bologna in Via Santa Margherita, 6 – P.IVA/C.F. 03904561200;
 - n. 21/2022 si è confermata l'aggiudicazione nei confronti del concorrente dall'Impresa Frl Food S.r.l. definendola efficace ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

Dato atto:

- che in data 05/08/2022 si è provveduto alla sottoscrizione del contratto di locazione commerciale tra Adopera S.r.l. "Locatore" e Frl Food S.r.l. "Conduttore";
- che in data 06/08/2022 si è provveduto alla consegna dell'immobile mediante sottoscrizione delle parti di apposito verbale.

Visto il ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna promosso dalla Binocolo S.n.c. contro Adopera S.r.l., Comune di Casalecchio di Reno e nei confronti di Frl Food S.r.l., avente ad oggetto l'annullamento dell'aggiudicazione della procedura per l'affidamento

in locazione ad uso commerciale del chiosco all'interno del Parco Lido di Casalecchio di Reno e di tutti gli atti relativi, nonché per la declaratoria di inefficacia e/o nullità del relativo contratto stipulato e per la condanna al risarcimento dell'eventuale danno.

Preso atto dei contenuti e delle motivazioni del ricorso.

Dato atto che:

- è intenzione di Adopera S.r.l. proseguire nella causa;
- è necessario l'affidamento all'esterno dell'incarico legale in quanto la Società non dispone di servizio di Avvocatura interna dotata delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni in sede processuale;
- l'art.17 del D.Lgs. n. 50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del Codice degli Appalti i servizi legali aventi ad oggetto tra l'altro "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato" e che detta norma, coordinata con l'art. 4 del medesimo decreto, prevede che tale affidamento avvenga "nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità ...".

Ritenuto di conferire l'incarico in oggetto mediante procedura diretta di affidamento ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 così come convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, in considerazione della necessità di garantire l'avvio dello stesso i tempi brevissimi.

Preso atto che sussistono i presupposti normativi che escludono l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) per l'affidamento del presente servizio, in quanto trattasi di supporto fiduciario al Responsabile del Procedimento e che la procedura verrà comunque espletata tramite supporto informatico con corrispondenza tramite PEC allo scopo di rispondere ai criteri di trasparenza previsti dall'art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016.

Consultata la Professionista Avv. Beatrice Belli del Foro di Bologna con studio in Via Alfonso Rubbiani, 1 a Bologna che si è dichiarata disponibile ad assumere l'incarico di patrocinio della Società dinanzi al TAR Emilia Romagna.

Valutato positivamente, giusti principi di economicità e proporzionalità, alla luce del riscontro di elementi economici e sostanziali della vertenza (curriculum vitae e provate competenze professionali) la proposta all'Avv. Belli come da offerta acquisita al prot. 1582 del 27/09/2022 che, in considerazione del curriculum, possiede adeguata esperienza per l'esecuzione dell'incarico.

Dato inoltre atto:

- che il Legale individuato ha proposto un preventivo per la trattazione del presente ricorso nelle diverse fasi di giudizio quantificando l'onorario in € 5.229,00 oltre spese generali di € 784,35, oneri di legge CPA 4% € 240,53 ed Iva 22% € 1.375,85, per un totale di € 7.629,75 (a dedurre R.A. per € 1.202,67).
- della congruità ed economicità di tale corrispettivo rispetto all'oggetto e valore della vertenza da affidare e l'economicità in rapporto ai parametri forensi di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, così come modificato con D.M. 37/2018.

Ritenuto, pertanto, di affidare all'avvocato Beatrice Belli, l'incarico di patrocinio legale di cui in oggetto alle condizioni economiche di cui al preventivo proposto e secondo le modalità di svolgimento indicate nel disciplinare d'incarico, per la somma complessiva di € 7.629,75 come sopra distinta.



Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 della medesima norma sopra richiamata ed accertata la regolarità contributiva del Professionista mediante acquisizione di certificazione equipollente al DURC rilasciata dalla Cassa di appartenenza.

Richiamate le indicazioni fornite da ANAC in materia di pubblicazione degli incarichi di patrocinio legale ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013 nonché la deliberazione n. 556/2017 della stessa Autorità che indica l'obbligo di acquisizione del CIG per il patrocinio legale.

Dato infine atto che:

- il codice CIG è Z243807260;
- il Responsabile del Procedimento ai sensi degli artt. 5 e 7 della l. 241/90 è l'Amministratore Unico della Società.

Visti:

- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 così come convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

DETERMINA

per le ragioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate e richiamate:

1. di conferire alle condizioni economiche riportate nel preventivo, all'Avv. Beatrice Belli con studio a Bologna in Via Alfonso Rubbiani n. 1, incarico di rappresentanza per la resistenza in giudizio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna avverso ricorso promosso dalla società Binocolo S.n.c.;
2. di approvare il disciplinare di incarico, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, seppur non allegato, con il quale si definiscono le condizioni e modalità per lo svolgimento dell'incarico affidato e di provvedere all'acquisizione della sottoscrizione a cura del Legale affidatario;
3. di provvedere alla sottoscrizione del disciplinare d'incarico a cura delle parti;
4. di dare atto che la somma di € 5.229,00 oltre spese generali di € 784,35, oneri di legge CPA 4% € 240,53 ed Iva 22% € 1.375,85, per un totale di € 7.629,75 (a dedurre R.A. per € 1.202,67) risulta disponibile nel POA 2022 approvato e che il codice CIG è Z243807260;
5. di provvedere a comunicare al destinatario del presente provvedimento l'affidamento dell'incarico legale in oggetto;
6. di dare atto che:
 - è stata preventivamente verificata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente provvedimento;
 - il presente provvedimento ha validità dal momento della sua sottoscrizione;
 - il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 è il firmatario del presente atto;

7. di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul sito della Società nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, comma 32 della Legge 190/2012.

L'Amministratore Unico
Dott. Marco Castellani



OGGETTO: IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA DA PARTE DELL'EX DIPENDENTE SIG. ██████████ ██████████ - CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. LUCA MORGAGNI PER ASSISTENZA AD ADOPERA S.R.L. NELLA CONTROVERIA CIVILE.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Richiamate:

- le deliberazioni del Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno n. 108 del 23/12/2021, del Consiglio Comunale di Zola Predosa n. 100 del 29/12/2021 e del Consiglio Comunale di Monte San Pietro n. 129 del 29/12/2021, con le quali è stato approvato il Piano Operativo Aziendale di Adopera per l'anno 2022;
- la contestazione disciplinare prot. n. 1195 del 30/06/2022 consegnata in pari data nella mani del Sig. ██████████ con la quale venivano evidenziate condotte irregolari nei confronti dell'ex dipendente che, se non adeguatamente giustificate, avrebbero costituito gravi violazioni dei doveri nei confronti di Adopera, tali da incidere anche sulla permanenza del rapporto fiduciario;
- la successiva nota a firma della Funzione Pubblica CGIL Bologna per conto dell'ex dipendente, acquisita da Adopera al prot. n. 1224 del 06/07/2022, contenente giustificazioni che Adopera ha ritenuto infondate;
- il successivo provvedimento di licenziamento per giusta causa ai sensi di legge e di contratto - prot. n. 1340 del 01/08/2022 - nei confronti dell'ex dipendente Sig. ██████████ con cessazione immediata del rapporto di lavoro a far data dall'1/08/2022 di cui copia veniva trasmessa via PEC in pari data a FP CGIL.

Vista la nota dello Studio Legale Associato Pironti Laratro del Foro di Milano, acquisita al prot. n. 1597 del 28/09/2022, avente ad oggetto: ██████████ // Adopera S.r.l.: impugnazione del licenziamento - richiesta di ripristino del rapporto di lavoro e/o di pagamento dell'indennità risarcitoria - richiesta di pagamento di differenze retributive - messa in mora".

Preso atto dei contenuti e delle motivazioni dell'atto di impugnazione a firma dell'Avv. Domenico Vitale per conto dell'ex dipendente.

Dato atto che:

- è intenzione di Adopera S.r.l. proseguire nella causa civile;
- è necessario l'affidamento all'esterno dell'incarico legale in quanto la Società non dispone di servizio di Avvocatura interna;
- l'art.17 del D.Lgs. n. 50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del Codice degli Appalti i servizi legali aventi ad oggetto tra l'altro "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato" e che detta norma, coordinata con l'art. 4 del medesimo decreto, prevede che tale affidamento avvenga "nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità ...".

Ritenuto di conferire l'incarico in oggetto mediante procedura diretta di affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 così come convertito in L.11 settembre 2020, n. 120, in considerazione della necessità di garantire l'avvio dello stesso in tempi brevi.



Preso atto che sussistono i presupposti normativi che escludono l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) per l'affidamento del presente servizio, in quanto trattasi di supporto fiduciario al Responsabile del Procedimento e che la procedura verrà comunque espletata tramite supporto informatico con corrispondenza tramite PEC allo scopo di rispondere ai criteri di trasparenza previsti dall'art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016.

Consultato l'Avv. Luca Morgagni del Foro di Ravenna, con studio in via De Gasperi, 35 a Ravenna, che si è dichiarato disponibile ad assumere l'incarico di patrocinio della Società eventualmente anche dinanzi al Giudice del Lavoro.

Valutato positivamente, giusti principi di economicità e proporzionalità, alla luce del riscontro di elementi economici e sostanziali della vertenza (curriculum vitae e provate competenze professionali) la proposta dell' Avv. Luca Morgagni come da offerta acquisita al prot. 1614 del 3/10/2022 che, in considerazione del curriculum, possiede adeguata esperienza per l'esecuzione dell'incarico.

Dato atto:

- che il Legale individuato ha proposto un preventivo per la trattazione della presente controversia civile ed in particolare per le attività allo stato attuale prevedibili, quantificando l'onorario in € 8.450,00 oltre spese generali di € 1.267,50, oneri di legge CPA 4% € 388,70 ed Iva 22% € 2.223,36, per un totale di € 10.386,06 (a dedurre R.A. per € 1.943,50);
- che in caso di conciliazione all'esito della prima udienza, il compenso per la fase istruttoria non sarà dovuto e, in luogo del compenso per la fase decisoria, ne sarà dovuto uno per la conciliazione, che viene indicato in € 500,00 mentre in caso di conciliazione prima ancora della costituzione in giudizio, il compenso per l'intera assistenza potrà essere convenuto in € 3.000 oltre Cpa ed Iva.
- della congruità ed economicità di tale corrispettivo rispetto all'oggetto e valore della vertenza da affidare e l'economicità in rapporto ai parametri forensi di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, così come modificato con D.M. 37/2018.

Ritenuto, pertanto, di affidare all'avvocato Luca Morgagni, l'incarico di cui sopra alle condizioni economiche di cui al preventivo proposto e secondo le modalità di svolgimento indicate nel disciplinare d'incarico, per la somma complessiva di € 10.386,06 come sopra distinta.

Richiamate le indicazioni, fornite da ANAC in materia di pubblicazione degli incarichi di patrocinio legale ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013 nonché la deliberazione n. 556/2017 della stessa Autorità, che indica l'obbligo di acquisizione del CIG per il patrocinio legale.

Constatato il possesso da parte del Professionista dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 della medesima norma sopra richiamata ed accertata la regolarità contributiva del Professionista mediante acquisizione di certificazione equipollente al DURC rilasciata dalla Cassa di appartenenza.

Dato atto che:

- il codice CIG è: Z33380737A;
- il Responsabile del Procedimento ai sensi degli artt. 5 e 7 della l. 241/90 è l'Amministratore Unico della Società.

Visti:

- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;



- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 così come convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 126,

DETERMINA

per le ragioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate e richiamate:

1. di conferire, alle condizioni economiche riportate nel preventivo, all'Avv. Luca Morgagni con studio a Ravenna in via De Gasperi n.35, incarico di assistenza nella controversia civile avverso impugnazione del provvedimento di licenziamento per giusta causa, promosso dallo Studio Legale Associato Pironti Laratro del Foro di Milano, per conto dell'ex dipendente Sig. XXXXXXXXXX
2. di approvare il disciplinare di incarico, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, seppur non allegato, con il quale si definiscono le condizioni e modalità per lo svolgimento dell'incarico affidato e di provvedere all'acquisizione della sottoscrizione a cura del Legale affidatario;
3. di provvedere alla sottoscrizione del disciplinare d'incarico a cura delle parti;
4. di dare atto che la somma di € 8.450,00 oltre spese generali di € 1.267,50, oneri di legge CPA 4% € 388,70 ed Iva 22% € 2.223,36, per un totale di € 10.386,06 (a dedurre R.A. per € 1.943,50) risulta disponibile nel POA 2022 approvato e che il codice CIG è Z33380737A;
5. di provvedere a comunicare al destinatario del presente provvedimento l'affidamento dell'incarico legale in oggetto;
6. di dare atto che:
 - è stata preventivamente verificata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente provvedimento;
 - il presente provvedimento ha validità dal momento della sua sottoscrizione;
 - il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 è il firmatario del presente atto;
7. di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul sito della Società nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, comma 32 della Legge 190/2012.

L'Amministratore Unico
Dott. Marco Castellani

OGGETTO: AVVIO PROCEDURA SOVRACOMUNALE TRAMITE IL SERVIZIO ASSOCIATO GARE S.A.G. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. ADOZIONE BOZZE DI CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO, CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E REQUISITI DI ACCESSO.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno n. 108 del 23/12/2021, del Consiglio Comunale di Zola Predosa n. 100 del 29/12/2021 e del Consiglio Comunale di Monte San Pietro n. 129 del 29/12/2021, con le quali è stato approvato il Piano Operativo Aziendale di Adopera per l'anno 2022.

Dato atto che:

- essendo in scadenza al 31/12/2022 il servizio di Brokeraggio assicurativo risulta necessario procedere con un nuovo affidamento in appalto per un importo indicativo, ai soli fini dell'acquisizione del CIG, di € 9.374,17 (importo annuo) e di € 46.870,75 (importo del quinquennio), oltre ad € 4.687,08 per eventuale proroga (sei mesi);
- sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento individuato per l'affidamento di cui si tratta è l'Amministratore Unico dott. Marco Castellani.

Vista la determinazione n. 31 del 22/12/2017 a firma dell'ex Direttore Generale di Adopera con la quale si prendeva atto dell'aggiudicazione efficace del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 01/01/2018 - 31/12/2022 prevedendo la sottoscrizione del relativo contratto di appalto.

Preso atto che:

- l'importo complessivo della procedura di gara sovracomunale relativa al servizio di Brokeraggio con riferimento al periodo di anni 5 (cinque), oltre alla proroga di mesi 6 (sei), è di € 51.557,94 come meglio specificato nel prospetto pervenuto dalla società di Brokeraggio assicurativo e che viene allegato alla presente determinazione a contrarre per farne parte integrante e sostanziale;
- che l'affidamento non prevede alcun esborso da parte di Adopera in quanto le provvigioni sono calcolate sui premi assicurativi riferiti alle differenti aree di rischio.

Atteso che occorre dare avvio alla procedura per l'affidamento del servizio di cui sopra;

Richiamato l'art. 32, comma 2 del Codice dei contratti e l'art. 192 del T.U. n. 267 del 18/08/2000 che prescrivono l'adozione di apposita preventiva determinazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base.

Dato atto che:

- il D. Lgs. 50/2016 all'art. 37, comma 1, dispone "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo

superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.”;

- attualmente, il comma 4 dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 è stato sospeso fino al 30/06/2023 dalla L. 55/2019 c.d. “Sblocca Cantieri” e pertanto i Comuni non capoluogo di Provincia non hanno l'obbligo di rivolgersi alle Unioni di Comuni per l'effettuazione delle procedure di gara;
- in data 31/12/2014, Rep. 18/2014, veniva stipulata la Convenzione tra l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia ed i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa per l'acquisizione in forma associata di lavori, beni e servizi; convenzione alla quale aderisce anche Adopera in qualità di Società in house dei Comuni di Casalecchio, Zola Predosa e Monte San Pietro;
- il Regolamento di Organizzazione della Centrale Unica di Committenza – Servizio Associato Gare prevede all'art. 3, comma 2 “...in particolare il Servizio ha il compito di curare: b) le procedure di gara per i servizi e le forniture svolte singolarmente dagli Enti associati al di sopra di € 40.000,00 (IVA esclusa), e con esclusione degli affidamenti diretti;
- con determinazione n. 31 del 22/12/2017 si provvedeva all'affidamento del Servizio di Brokeraggio assicurativo al RTI tra Aon Spa e MagJlt Srl (contratto sottoscritto in data 14/03/2018 sotto forma di scrittura privata da registrare in caso d'uso con scadenza al 31/12/2022) e che tale affidamento prevede, all'art. 3 punto 4 del capitolato speciale di appalto tra i compiti dell'appaltatore: “Assistenza tecnica nello svolgimento delle gare (inclusi i controlli di conformità e di economicità delle singole offerte) e nella predisposizione degli atti necessari, compresa la bozza del capitolato di gara aggiornato all'evoluzione legislativa e di mercato per l'espletamento delle procedure concorsuali previste per l'affidamento del servizio”.

Ritenuto:

- che nonostante la sospensione del comma 4 dell'art. 37 del D. Lgs 50/2016 sia opportuno procedere, come da programmazione delle procedure di gara, per il tramite dell'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia – Servizio Associato Gare, trattandosi di procedura altamente specializzata che coinvolge non solo la società Adopera, ma anche i Comuni di Casalecchio di Reno, Zola Predosa, Monte San Pietro, Valsamoggia, Sasso Marconi, l'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia e l'Azienda Speciale dell'Unione AscInsieme;
- per l'affidamento del servizio in oggetto di operare tramite procedura aperta ai sensi degli articoli 59 e 60 del D. Lgs 50/2016;
- che per l'aggiudicazione si procederà secondo quanto indicato negli allegati atti di gara che in questa sede si vanno ad approvare e con riferimento all'art. 95, comma 7 del Codice valutando pertanto la sola parte dell'offerta relativa alla qualità e non il prezzo considerato fisso come da norma indicata.

Precisato che:

- la gara d'appalto sarà svolta attraverso procedura telematica sulla piattaforma SATER di Intercenter come unico lotto;
- come sopra già specificato, il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del Codice è l'Amministratore Unico Dott. Marco Castellani, mentre il Responsabile del procedimento di gara è la dott.ssa Barbara Belletini, Responsabile del Servizio Associato Gare dell'Unione dei Comuni delle Valli del Reno, Lavino e Samoggia.

Visti:

- l'art. 213, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che lascia invariato il sistema di autofinanziamento dell'A.N.AC. ai sensi dell'art. 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266 ovvero che«... ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65



determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ...»;

- la delibera dell'A.N.A.C. 830 del 21 dicembre 2021 che stabilisce l'importo di € 225,00 quale contributo a carico delle stazioni appaltanti per appalti di importo compreso tra € 150.000,00 e € 300.000,00; contributo che verrà sostenuto in quota a parte da Adopera nella misura di € 28,13.

Precisato che:

- le spese da sostenersi per il contributo all'Autorità nella misura di € 225,00 saranno anticipate dall'Unione dei Comuni delle Valli del Reno Lavino e Samoggia - Servizio Associato Gare e quindi rimborsate per quota a parte al medesimo Servizio a seguito di apposita richiesta;
- le spese per la pubblicità di gara saranno anticipate dall'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia e successivamente rimborsate dai concorrenti aggiudicatari ovvero, nel caso in cui la procedura andasse deserta o non aggiudicata, in quota a parte dai singoli Enti che provvederanno ad assumere regolare impegno di spesa a seguito di apposita richiesta.

Specificato che:

- in questa sede si vanno ad adottare le bozze definitive del capitolato speciale di appalto e dei criteri di aggiudicazione che saranno i documenti tecnici di gara, oltre ad approvare i requisiti di accesso alla procedura da inserire nel disciplinare di gara così come concordati dai vari RUP degli Enti coinvolti;
- le bozze di bando, disciplinare di gara ed i relativi allegati saranno adottati con specifico provvedimento da parte del Servizio Associato Gare dell'Unione dei Comuni delle Valli del Reno Lavino e Samoggia;
- ai sensi della D.L. n. 83/2012 convertito nella Legge n. 134/2012 sarà effettuata la pubblicazione di tutti i dati previsti dall'art. 18 del citato Decreto Legge sul sito internet dell'Unione.

Visti:

- il T.U. n. 267/2000;
- il Codice dei contratti pubblici approvato con il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- la convenzione del 31/12/2014, Rep. 18/2014, per il funzionamento del Servizio Associato Gare;
- il Regolamento di Organizzazione della Centrale Unica di Committenza – Servizio Associato Gare adottato con delibera della Giunta dell'Unione n. 15/2017;

DETERMINA

per le ragioni espresse in premessa e che si intendono richiamate,

- di dare avvio alla procedura sovracomunale di **AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO** a mezzo di procedura aperta ai sensi degli articoli 59 e 60 del D. Lgs 50/2016, secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa con la valutazione della sola parte relativa alla qualità ex art. 95 comma 7 del D. Lgs. 50/2016;
- di adottare le bozze definitive del capitolato speciale di appalto e dei criteri di aggiudicazione che saranno i documenti tecnici di gara, oltre ad approvare i requisiti di accesso alla procedura da inserire nel disciplinare di gara, così come concordati dai vari RUP degli Enti coinvolti;
- di definire e specificare:
 - 1) che la procedura di gara sarà svolta dall'Unione dei Comuni delle valli del Reno, Lavino Samoggia – Servizio Associato Gare attraverso procedura telematica sulla piattaforma SATER di Intercent-ER;



2) che il Responsabile del Procedimento per gli aspetti tecnici e per quelli relativi all'esecuzione del contratto di Adopera è l'Amministratore Unico dott. Marco Castellani, mentre il Responsabile del procedimento di gara è la dott.ssa Barbara Bellettini, Responsabile del Servizio Associato Gare dell'Unione dei Comuni delle Valli del Reno, Lavino e Samoggia;

3) che la durata contrattuale sarà di anni 5 (cinque) con possibilità di proroga di mesi 6 (sei);

4) che l'importo complessivo della procedura di gara sovracomunale relativa al Servizio di Brokeraggio assicurativo con riferimento ad Adopera, è di € 51.557,94, come meglio specificato nel prospetto redatto dalla società di Brokeraggio assicurativo che viene allegato alla presente determinazione a contrarre per farne parte integrante e sostanziale;

5) che l'affidamento non prevede spesa in quanto le provvigioni per il servizio di brokeraggio vengono calcolate in percentuale sui premi liquidati da Adopera;

6) che la spesa di € 225,00 per il contributo all'Autorità Anticorruzione e le spese di pubblicità della procedura di gara saranno anticipate dall'Unione dei Comuni delle Valli del Reno, Lavino, Samoggia – Servizio Associato Gare, a seguito di apposita richiesta verrà rimborsata in quota parte da Adopera;

7) che il codice CIG relativo al servizio che si va ad affidare verrà acquisito dal Servizio Associato Gare mentre Adopera acquisirà il codice CIG derivato, a seguito dell'avvenuta aggiudicazione;

8) di procedere alla aggiudicazione dell'appalto tramite il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 7 del D. Lgs. 50/2016;

9) di attribuire esecutività al presente atto dalla data della sua sottoscrizione;

10) di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul sito della Società nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D. Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, c. 32 della Legge 190/2012.

L'Amministratore Unico
Dr. Marco Castellani

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PROCEDURA DI GARA SOVRACOMUNALE SUDDIVISA IN SETTE LOTTI ASSICURATIVI. RINNOVO TRIENNALE 2023-2025.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno n. 108 del 23/12/2021, del Consiglio Comunale di Zola Predosa n. 100 del 29/12/2021 e del Consiglio Comunale di Monte San Pietro n. 129 del 29/12/2021, con le quali è stato approvato il Piano Operativo Aziendale di Adopera per l'anno 2022.

Premesso che:

- con la propria determinazione n. 21 del 18/12/2019 si è provveduto a recepire la determinazione n. 632/2019 a firma della Responsabile del Servizio Associato Gare dell'Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (SAG), con la quale si prendeva atto di quanto indicato nei verbali di gara relativi alla proposta di aggiudicazione sottoposta dalla Commissione Giudicatrice per l'affidamento dei "SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI, DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO, DEL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO, DEL COMUNE DI SASSO MARCONI, DEL COMUNE DI VALSAMOGGIA, DEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA, DELL'AZIENDA SPECIALE ASCINSIEME E DELLA SOCIETA' ADOPERA SRL - SUDDIVISA IN N. 7 LOTTI", quindi, la proposta di aggiudicazione nei confronti dei concorrenti come da tabella sotto riportata:

Lotto	Aggiudicatario proposto	Punteggio tecnico	Punteggio economico	Punteggio totale
1	Generali Italia S.p.A.	67,00	37,0	97,00
2	Assicoop Bologna Metropolitana S.p.A.	65,00	27,15	92,15
3	Amissima assicurazioni società per azioni		100,00	100,00
4	Lloyd's Insurance Company S.a.		100,00	100,00
5	Amtrust International Underwriters designated activity company, succursale in Italia		100,00	100,00
6	XL Insurance Company Se		100,00	100,00
7	AIG EUROPE S.A. Rappresentanza generale per l'Italia	44,00	30,00	74,00

ai seguenti premi lordi annui per Adopera S.r.l. come risulta dalle tabelle allegate al verbale n. 3 degli atti di gara:

ALL RISKS	CIG 814567252E acquisito dal Comune di Casalecchio di Reno (polizza cointestata)	Generali Italia S.p.A.
RCT/RCO	CIG 814953268D € 678.912,00	UnipolSai - Assicoop Bologna Metropolitana S.p.A.



RCAUTO libro matricola	CIG 8149372285	€ 76.242,60	Amissima Assicurazioni S.p.A.
KASKO	CIG ZEC2B45C1E	€ 6.372,12	Lloyd's Insurance Company S.a.
INFORTUNI	CIG Z802B45C6C	€ 1.680,00	Amtrust International Underwriters DAC, designated activity company, succursale in Italia
RC PATRIMONIALE	CIG Z262B45CAD	€ 12.888,84	XL INSURANCE
TUTELA LEGALE	CIG ZC72B45CEE	€ 16.740,00	AIG EUROPE S.A. rappresentanza generale per l'Italia

- con propria successiva determinazione n. 4 del 05/02/2020 si provvedeva:

- a prendere atto dell'aggiudicazione efficace, determinata dal provvedimento n. 23 del 16/01/2020 del Responsabile del Servizio Associato Gare, alle società come sotto riportate e per i seguenti importi lordi annui finanziati con fondi di Bilancio della Società come risulta dalle tabelle allegate al verbale n. 3 degli atti di gara:

ALL RISKS	CIG 814567252E acquisito dal Comune di Casalecchio di Reno (polizza cointestata)	€ 98.114,80
RCT/RCO	CIG 814953268D	€ 113.152,00
RCAUTO libro matricola	CIG 8149372285	€ 13.065,07
KASKO	CIG ZEC2B45C1E	€ 1.062,02
INFORTUNI	CIG Z802B45C6C	€ 280,00
RC PATRIMONIALE	CIG Z262B45CAD	€ 2.148,14
TUTELA LEGALE	CIG ZC72B45CEE	€ 2.790,00

- a confermare, sulla base di quanto sopra, la propria precedente determinazione n. 452 del 18/12/2019 e l'affidamento dei Servizi Assicurativi per l'Ente nei confronti delle Società sopra indicate e con gli importi come sopra riportati per un periodo di anni 3 con possibilità di rinnovo per un triennio previo accordo fra le parti e l'adozione di apposito atto formale e valutazione degli obiettivi conseguiti.

Preso atto quindi:

- della comunicazione pervenuta tramite mail in data 23/03/2022 con la quale il Broker comunicava che la compagnia Compagnia irlandese AmTrust International Underwriters DAC intendeva dare disdetta della polizza infortuni con effetto 31/12/2022;
- delle mail che si sono susseguite con il Broker in merito alla ricollocazione del rischio fino alla mail del 26/08/2022 con la quale lo stesso Broker comunica la disponibilità della Compagnia italiana AmTrust Assicurazioni A S.p.A. al rinnovo del rischio per l'ulteriore periodo triennale dal 31/12/2022 al 31/12/2025 alle medesime condizioni subordinato al fatto che vengano rinnovate tutte le polizze infortuni di tutti gli Enti appartenenti all'Unione Reno Lavino e Samoggia ed anche di Adopera Srl;
- delle mail che si sono susseguite con il Broker in merito alla ricollocazione del rischio fino alla mail del 17/11/2022 con la quale il Broker medesimo comunica che saranno emessi i nuovi contratti con nuovi numeri di polizza dalla Compagnia italiana AmTrust ASSICURAZIONI, alle medesime condizioni;

- la comunicazione del Broker del 15 settembre 2022 con la quale, in considerazione dell'attuale situazione particolarmente delicata del mercato assicurativo, si suggeriva di esercitare tale facoltà di rinnovo per il mantenimento delle attuali condizioni normo-economiche con riferimento alle polizze di seguito elencate:
 - ✓ GENERALI Italia SPA (polizza cointestata con il Comune di Casalecchio di Reno) - LOTTO 1 ALL RISKS – polizza n. 400064277;
 - ✓ UNIPOLSAI Assicurazioni SPA - LOTTO 2 RCT/RCO – polizza n. 1/2145/65/171570359;
 - ✓ HDI Italia SPA - LOTTO 3 LIBRO MATRICOLA AUTO – polizza n. 822208589;
 - ✓ LLOYD'S Insurance Company SA - LOTTO 4 KASKO – polizza n. F2000012338-LB;
 - ✓ XL Insurance Company SE - LOTTO 6 RC PATRIMONIALE – polizza n. K19IT016513;
 - ✓ AIG Europe SPA - LOTTO 7 TUTELA LEGALE – polizza n. IFLE003983;
 - ✓ AMTRUST International Underwriters DAC - LOTTO 5 INFORTUNI – polizza n. IT02686A con contestuale ricollocazione del rischio e mantenimento pari CIG);
- dell'intenzione della Società accogliere il suggerimento e procedere al rinnovo triennale delle polizze oltre che procedere alla ricollocazione del rischio polizza infortuni come da loro comunicazione.

Dato atto infine dell'aggiornamento dei premi assicurativi relativi ai Lotti 1 e 3 intervenuti in virtù delle variazioni degli imponibili da assicurare e che quindi vengono riproposti nello schema che segue con gli attuali premi annui lordi.

Ritenuto pertanto di provvedere in tal senso con un rinnovo a far data dalle 00:00 dell'1/1/2023 fino alle 24:00 del 31/12/2025 assumendo il relativo impegno di spesa per gli importi di seguito indicati mantenendo i medesimi numeri di CIG e pertanto:

LOTTO	COMPAGNIA	CIG	IMPORTO PREMIO LORDO ANNUO
LOTTO 1 ALL RISKS	GENERALI SPA (polizza cointestata)	814567252E Comune di Casalecchio di Reno	€ 65.950,00 quota parte Adopera
LOTTO 2 RCT/RCO	UNIPOLSAI	814953268D	€ 113.152,00
LOTTO 3 LIBRO MATRICOLA AUTO	AMISSIMA	8149372285	€ 10.136,71
LOTTO 4 KASKO	LLOYD'S	ZEC2B45C1E	€ 1.062,02
LOTTO 5 INFORTUNI	AM TRUST	Z802B45C6C	€ 280,00
LOTTO 6 RC PATRIMONIALE	XL INSURANCE	Z262B45CAD	€ 2.148,14
LOTTO 7 TUTELA LEGALE	AIG	ZC72B45CEE	€ 2.790,00
TOTALE PREMIO LORDO ANNUO			€ 195.518,87

Rilevata la disponibilità di bilancio e ritenuto di poter provvedere all'impegno per un importo complessivo annuale di € 195.518,87 (Iva inclusa) sul POA dell'anno 2023 per il rinnovo delle polizze assicurative per il periodo di anni 3, dal 31.12.2022 al 31.12.2025, con previsione anche nei POA 2024 e 2025.

Visti:

- il T.U. n. 267/2000;
- il decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;

Verificata la competenza dell'Amministratore Unico ad assumere il presente atto;

DETERMINA



- per le ragioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

- **di rinnovare** la copertura assicurativa a far data dalle 00:00 dell'1/1/2023 fino alle 24:00 del 31/12/2025 confermando le disponibilità di bilancio per gli importi di seguito indicati mantenendo i medesimi numeri di CIG e pertanto:

LOTTO	COMPAGNIA	CIG	IMPORTO PREMIO LORDO ANNUO
LOTTO 1 ALL RISKS	GENERALI SPA	814567252E del Comune di Casalecchio di Reno (polizza cointestata)	€ 65.950,00
LOTTO 2 RCT/RCO	UNIPOLSAI	814953268D	€ 113.152,00
LOTTO 3 LIBRO MATRICOLA AUTO	AMISSIMA	8149372285	€ 10.136,71
LOTTO 4 KASKO	LLOYD'S	ZEC2B45C1E	€ 1.062,02
LOTTO 5 INFORTUNI	AM TRUST	Z802B45C6C	€ 280,00
LOTTO 6 RC PATRIMONIALE	XL INSURANCE	Z262B45CAD	€ 2.148,14
LOTTO 7 TUTELA LEGALE	AIG	ZC72B45CEE	€ 2.790,00
TOTALE PREMIO LORDO ANNUO			€ 195.518,87

- **di prevedere** pertanto la spesa complessiva di € 195.518,87 (Iva compresa) a copertura del rinnovo delle polizze sopra indicate per il periodo 2023-2025;

- **di prevedere** all'interno dei Piani Operativi Aziendali dell'anno 2023 e successivi le somme necessarie alla copertura della spesa inerente le polizze assicurative che si andranno a stipulare avendo già acquisito i seguenti CIG derivati relativamente ad ogni lotto;

- **di dare attuazione** agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul sito della Società nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

L'Amministratore Unico
Dott. Marco Castellani

OGGETTO: SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER GLI ADEMPIMENTI DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE DIPENDENTE DI ADOPERA S.R.L. AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008, PER IL TRIENNIO 2023-2025 - CIG: Z8E38F9B35. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DR.SSA DOMENICA MORELLI.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno n. 108 del 23/12/2021, del Consiglio Comunale di Zola Predosa n. 100 del 29/12/2021 e del Consiglio Comunale di Monte San Pietro n. 129 del 29/12/2021, con le quali è stato approvato il Piano Operativo Aziendale di Adopera per l'anno 2022.

Premesso che:

- l'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. di attuazione dell'art. 1 della Legge n. 123/2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevede come obbligatoria l'attività di sorveglianza sanitaria a favore del personale dipendente, da affidarsi ad un medico competente;

- il medico competente è un sanitario in possesso dei titoli professionali e dei requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008, che collabora alla valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria, a tutela dello stato di salute e della sicurezza dei lavoratori; in particolare il medico competente:

- collabora, con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione, alla valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e alla redazione del DVR (documento della valutazione dei rischi);
- collabora all'attuazione di programmi di promozione della salute;
- effettua la sorveglianza sanitaria, ove necessaria, come misura di tutela della salute dei lavoratori;

- la sorveglianza sanitaria di esclusiva competenza del medico competente, comprende l'effettuazione di visite mediche preventive, atte a valutare l'idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione specifica e l'effettuazione di visite mediche periodiche, finalizzate a controllare lo stato di salute dei lavoratori e il permanere dei requisiti di idoneità allo svolgimento della mansione specifica; oltre a questi obblighi, il medico competente:

- ha il dovere di riportare, in sede di riunione, ai responsabili della sicurezza e al datore di lavoro i risultati aggregati delle sue valutazioni sulle situazioni di rischio negli ambienti di lavoro;
- ha il compito di visitare i luoghi di lavoro almeno una volta l'anno, per valutare l'assenza di rischi ambientali;
- istituisce e custodisce, sotto la propria responsabilità, le cartelle sanitarie dei singoli lavoratori e la relativa documentazione sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale.

Dato atto che la convenzione/contratto prot. n. 92368/2021 con la quale si confermava l'affidamento del servizio di medico competente al sanitario individuato dall'AUSL Distretto di Bologna, è in scadenza al 31/12/2022.

Considerato che:

- si rende necessario assicurare la continuità del servizio di sorveglianza sanitaria dei dipendenti di Adopera e provvedere alla nomina del Medico competente ai sensi del D. Lgs. n.81/2008;
- che Adopera ha manifestato l'esigenza di affidare il servizio pluriennale al fine di perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa;

Dato atto che nonostante la carenza di medici specialisti disponibili sul territorio si sono individuate due professioniste alle quali è stata trasmessa richiesta di formulazione di miglior preventivo mediante PEC - prot. n. 1994 e 1995 del 12/12/2022 e successiva integrazione documentale sempre via PEC prot. 1996 e 1997 del 13/12/2022, per l'affidamento del servizio triennale di medico competente e nello specifico

- Dr.ssa Valeria Lucia Mastio con studio medico a Bologna;
- Dr.ssa Domenica Morelli con studio medico a Casalecchio di Reno;



Rilevato che:

- alla data indicata quale scadenza, ore 13 del 22/12/2022, è pervenuta una sola offerta formulata dalla Dr.ssa Domenica Morelli con studio medico in Via Caravaggio, 32 a Casalecchio di Reno (Bo) - P.Iva 02045991201, acquisita agli atti al prot. n. 2061 del 22/12/2022;
- sulla base degli importi unitari presentanti ed in relazione alle esigenze formulate da Adopera è stata stimata una spesa complessiva massima di € 15.000,00 (quindicimila) oltre Iva di legge per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2025;
- che l'offerta formulata ed i documenti a corredo presentati dalla Dr.ssa Morelli sono congrui sia tecnicamente che economicamente;
- che la Dr.ssa Domenica Morelli potrà avvalersi durante lo svolgimento del servizio di uno o più laboratori di analisi di propria fiducia i cui riferimenti dovranno essere preventivamente comunicati per iscritto alla Società a cura della Professionista.

Considerato che:

- il preventivo presentato dalla Dr.ssa Morelli risulta congruo rispetto alle necessità e gli obiettivi della Società, alle caratteristiche tecniche del servizio in oggetto;
- in applicazione del principio di non aggravamento del procedimento anche in considerazione dell'intento semplificatorio e acceleratorio di cui al D.L. n. 76/2020, è opportuno procedere per mezzo di affidamento diretto.

Dato atto che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto secondo la procedura semplificata sono rinvenibili anche nella necessità di coniugare i principi di trasparenza, pubblicità, non discriminazione, libera concorrenza e correttezza con quelli di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità dell'affidamento di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016.

Dato atto che ricorrono i presupposti per procedere all'affidamento diretto del servizio ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021, essendo l'importo inferiore a 139.000,00 euro ritenendo il metodo più coerente con la tipologia e l'entità dell'appalto nonché in rapporto all'attuale organizzazione degli uffici ed ai tempi di attuazione delle procedure nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e parità di trattamento.

Considerato che quanto richiesto non è oggetto delle convenzioni stipulate da Consip e da Intercent-er.

Ritenuto che sussistano pertanto le condizioni per un affidamento diretto, per le motivazioni sopra richiamate.

Acquisito il codice CIG Z8E38F9B35 relativo all'intero periodo del servizio, quindi al triennio 01/01/2023 – 31/12/2025.

Visti:

- il T.U. n. 267/2000;

- il decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.

Verificata la competenza dell'Amministratore Unico ad assumere il presente atto;

DETERMINA

per le motivazioni in premesse e che si intendono in questa sede richiamate e riportate:

- **di affidare** ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, in via diretta il "Servizio di Medico competente per Adopera S.r.l. ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per il triennio 2023-2025", alla Dr.ssa Domenica Morelli con studio medico in Via Caravaggio, 32 a Casalecchio di Reno (Bo) - P.Iva 02045991201;
- **di quantificare** in presunti € 15.000,00 (quindicimila euro) oltre Iva di legge, la spesa per il suddetto servizio per il periodo 01.01.2023 - 31.12.2025, somma già prevista in quota parte nel POA 2023 approvato e da prevedersi in quota parte nei POA che verranno redatti e che si andranno ad approvare per gli anni 2024 e 2025;
- **confermare che** le attività che saranno svolte dalla Dr.ssa Dominica Morelli ed in continuità con quelle sinora svolte dal medico competente uscente sono elencate nel Capitolato d'appalto;
- **di stabilire che** in via di urgenza il servizio viene consegnato alla Professionista individuata in pendenza di contratto che verrà sottoscritto sotto forma di scrittura privata da registrare in caso d'uso e soggetta a bollo da versare tramite dichiarazione sostitutiva;
- **di demandare** all'Ufficio Personale tutte le attività inerenti lo svolgimento del servizio in parola ed i rapporti con il Medico Competente;
- **di dare attuazione** agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul sito della Società nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del d.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

L'Amministratore Unico
Dott. Marco Castellani